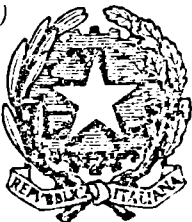


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 aprile 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 79 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85031

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 36.

E.T.S.A.F. - Rendiconto dell'esercizio finanziario 1987.

Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 37.

Disciplina interventi in materia di diritto allo studio
universitario Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 38.

Modifiche alla legge regionale n. 32/74 istitutiva della F.I.D.I.
Toscana S.p.a. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 59/85: «Norme
per il riassetto del Consorzio Z.I.A.» ai sensi dell'art. 65 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1989, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 concernente:
«Norme sui referendum previsti dallo statuto» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 41.

Intervento finanziario della regione Toscana per le celebrazioni
in occasione del 5° centenario della morte di Piero della Francesca.
Pag. 11

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 42.

Modifica alla legge regionale n. 58/88 recante norme per la
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati
destinati al consumo Pag. 11

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1989, n. 23.

Contributo in conto capitale all'Amministrazione provinciale di
Imperia per l'acquisto dell'oliveto sperimentale patrimonio
dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo.
Pag. 12

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1989, n. 24.

Disciplina dell'attività del laboratorio regionale di analisi dei
terreni e delle produzioni vegetali con sede in Sarzana.
Pag. 12

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1989, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21: «Riordino e
Programmazione dei servizi sociali della regione Liguria».
Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1989, n. 26.

Norme per il ripiano delle passività risultanti a carico della
Comunità montana «Ingauna» a seguito del subentro nei rapporti
amministrativi e patrimoniali del soppresso consorzio di bonifica
montana del Centa Pag. 15

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1989, n. 27.

Concessione di contributi alle province liguri per l'acquisto di
apparecchiature e per l'effettuazione di controlli in materia di
inquinamento Pag. 15

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1989, n. 28.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 recante: «Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1989, n. 29.

Provvedimenti urgenti nel settore della raccolta, della lavorazione e del controllo della qualità sanitaria ed organolettica del latte vaccino Pag. 17

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 30.

Realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione Pag. 18

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 31.

Norme per la corresponsione dei compensi dovuti dai privati che richiedono prestazioni veterinarie all'Unità sanitaria locale. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 32.

Norme sulla costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali per le indennità di esproprio nonché ulteriori deleghe alle province in materia di espropri Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 33.

Norme per incentivare la formazione del personale infermieristico Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 34.

Modifica dell'articolo 12, primo comma della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50: «Organizzazione turistica regionale». Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 35.

Istituzione della Consulta regionale per i problemi della unificazione europea e della Consulta femminile regionale. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 36.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1987, n. 28: «Provvidenze a favore dei nefropatici in trattamento di emodialisi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1976, n. 42» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 37.

Norme in materia di partecipazione ai pubblici concorsi. Elevazione del limite d'età Pag. 24

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1989, n. 38.

Modifica ed integrazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19: «Norme per la protezione della fauna e la disciplina della caccia» come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 55. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1989, n. 39.

Disciplina dell'agriturismo Pag. 25

REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 1989, n. 1.

Regolamento regionale recante norme sulla individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1988, n. 30: «Interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale». Pag. 29

REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 1989, n. 2.

Modifica al regolamento regionale recante norme sulla individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1988, n. 30: «Interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale». Pag. 30

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 29 maggio 1989, n. 36.****E.T.S.A.F. - Rendiconto dell'esercizio finanziario 1987.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 7 giugno 1989)**(Omissis).***S9R0798****LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 37.****Disciplina interventi in materia di diritto allo studio universitario.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36 del 26 giugno 1989)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I

Finalità - Destinatari - Requisiti di merito e di reddito

Art. 1.**Finalità**

1. Al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione la presente legge disciplina gli interventi per il diritto al raggiungimento dei più alti gradi degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

2. La legge disciplina, inoltre, l'estensione di taluni di detti interventi alla generalità degli studenti.

3. Nel rispetto delle inclinazioni e delle aspirazioni degli studenti, del pluralismo delle competenze istituzionali e nell'ambito della programmazione nazionale e dei relativi strumenti attuativi, la Regione persegue la detta finalità in particolare collaborazione con le Università, gli Istituti di istruzione superiore e con le Accademie di Belle Arti.

Art. 2.**Destinatari**

1. Nel rispetto del 1° comma dell'art. 1, gli interventi di cui alla presente legge sono destinati, secondo le modalità di seguito disciplinate, agli studenti iscritti ai corsi di diploma o di laurea, a scuole dirette a fini speciali, a scuole di specializzazione, al dottorato di ricerca presso le Università, gli Istituti di istruzione superiore e le Accademie di Belle Arti con sede amministrativa in Toscana, tutti denominati di seguito Università.

2. Gli studenti di nazionalità straniera, compresi quelli della Comunità economica europea, possono usufruire degli interventi nell'ambito degli accordi e dei trattati internazionali tra lo Stato italiano e i Paesi di origine degli stessi e secondo la normativa statale vigente. Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani, gli studenti apolidi e rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.

3. La disciplina degli interventi valuta con particolare considerazione le condizioni degli studenti portatori di handicaps e dei lavoratori studenti secondo criteri e indirizzi espressi dal programma regionale di cui al successivo art. 19.

Art. 3.**Requisiti di merito**

I requisiti di merito per usufruire degli interventi a concorso sono determinati dal programma regionale di cui all'art. 19, sentito le Università e avuto riguardo alla media delle votazioni specifica dei singoli corsi di laurea ed al superamento, nello svolgimento del proprio piano di studi da parte dei singoli richiedenti, di una soglia minima del numero degli esami superati e nella media della relativa votazioni.

Art. 4.**Requisiti di reddito**

1. I requisiti di reddito sono definiti dal programma regionale secondo i comma successivi.

2. Ai fini della determinazione dei requisiti di reddito si tiene conto del reddito annuo lordo complessivo della famiglia come somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia anagrafico, dichiarati nell'anno solare precedente agli effetti Irpef. Il reddito è comprovato con copia dei modelli 740 o 101 o 201.

3. I redditi derivanti dal lavoro dipendente e assimilati, detratta una quota forfettaria definita nel programma regionale e rapportata alla indennità integrativa speciale o di contingenza dell'anno solare precedente, sono ridotti del 40%.

5. Effettuate le operazioni di cui al comma precedente, i limiti di reddito sono definiti nelle misure di cui all'art. 28, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, maggiorate rispettivamente di 1,5 volte e rivalutate annualmente in ragione del tasso di inflazione programmato.

6. La falsità di dichiarazioni o documentazioni, ai fini della presente legge, fatta salva ogni altra sanzione anche accademica, determina la revoca dei benefici disposti a favore dello studente e la conseguente ripetizione di quanto indebitamente percepito, maggiorato del 10% semestrale, valutandosi, per i servizi forniti, il costo medio al netto dell'eventuale concorso dello studente. A tal fine, l'ente competente per l'erogazione dei benefici può avvalersi della polizia tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 706.

7. I requisiti di reddito degli studenti di nazionalità straniera di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge sono accertati sulla base delle disposizioni a tal fine contenute nei rispettivi trattati o accordi internazionali o normativa CEE.

TITOLO II**Interventi****Art. 5.****Tipologia degli interventi**

1. Gli interventi che attuano il diritto allo studio universitario sono i seguenti:

- a) assegno di studio;
- b) prestito d'onore;
- c) servizio sovvenzioni;
- d) servizio abitativo;
- e) servizio mensa;
- f) organizzazione di servizi di consulenza, di informazione e di orientamento professionale;
- g) stampa e diffusione di materiale didattico;
- h) attività culturali-ricreative e sportive;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile anche per le diversificate esigenze, previsto dal programma regionale di cui al successivo art. 19.

Art. 6.

Assegno di studio

1. L'assegno di studio è limitato al primo corso di diploma universitario, di laurea e di diploma di specializzazione.

Sono destinatari dell'assegno di studio gli studenti regolarmente iscritti in corso e, per i corsi di laurea per i quali è previsto uno sbarramento, limitatamente ad una sola volta, gli studenti iscritti al primo anno fuori corso intermedio. Gli studenti ripetenti sono assimilati ai fuori corso.

2. Agli studenti che rientrino nei limiti di reddito di cui al precedente art. 4, 5° comma, l'assegno di studio viene attribuito annualmente tramite concorso in base ai requisiti di merito stabiliti dal programma regionale. A parità di merito prevale lo studente con reddito inferiore.

3. L'ammontare dell'assegno di studio è definito nel programma regionale. Gli studenti in sede usufruiscono dell'assegno di studio nella stessa misura corrisposta agli studenti fuori sede.

4. L'assegno di studio non è cumulabile con altre provvidenze analoghe.

5. Il programma regionale stabilisce annualmente il numero degli assegni da mettere a concorso presso ogni sede universitaria ripartiti per conto di diploma universitario e di laurea. Inoltre nell'ambito di ciascun corso gli assegni di studio vengono ripartiti fra gli anni di corso.

6. Il programma regionale stabilisce, altresì, per i singoli corsi di laurea il numero degli assegni di studio riservati agli studenti iscritti fuori corso nei corsi di laurea per i quali è previsto uno sbarramento, nonché il numero degli assegni complessivamente disponibile per gli iscritti alle scuole di specializzazione presso ogni Università.

7. Agli studenti già beneficiari dell'assegno di studio, durante l'anno accademico immediatamente precedente, l'assegno stesso viene prioritariamente confermato quando, mantenendosi essi nei limiti di reddito di cui all'art. 4, abbiano raggiunto il livello di merito fissato dal programma regionale e costituito da un numero minimo di esami superati, non inferiore, comunque, a quello stabilito dalla legge n. 162/1969, e da un voto medio minimo.

8. Agli studenti già beneficiari dell'assegno di studio alla data di entrata in vigore della presente legge, ove non risultino vincitori ai sensi dei precedenti 2° e 7° comma, si applica la normativa contenuta negli atti di programmazione adottati ai sensi della legge regionale 72/1982.

Art. 7.

Prestito d'onore

1. I prestiti d'onore sono concessi a studenti aventi condizioni di reddito e di merito stabiliti dal programma regionale. Sono esclusi gli studenti iscritti ai primi due anni di corso di laurea e quelli iscritti al primo anno di corso di diploma o di scuola diretta a fini speciali.

2. La concessione dei prestiti di onore è regolata da apposite convenzioni con istituti e aziende di credito deliberate dalla Giunta regionale.

3. I prestiti d'onore sono garantiti, nel capitale e negli interessi, da fidejussione regionale.

4. La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il programma regionale determina l'importo massimo del prestito, eventualmente anche in misura differenziata, in relazione alla natura universitaria o post-universitaria degli studi e dell'anno di corso, nonché i tempi del rimborso.

Art. 8.

Servizio sovvenzioni

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie e degli importi a tal fine stabiliti dal programma regionale per ogni sede universitaria, possono essere, con delibera motivata e previa domanda, erogate agli studenti beneficiari dell'assegno, che si trovino in situazioni di particolare disagio economico, sovvenzioni una tantum in rapporto ai costi connessi alla elaborazione della propria tesi o alla frequenza all'estero, di corsi universitari previsti dal piano di studi.

2. Qualora lo studente appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di disabili protette dalla legge, a domanda, può essere erogata annualmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie e degli importi stabiliti dal programma regionale e secondo il grado di invalidità stabilito dal programma stesso, una sovvenzione per l'acquisto di attrezzature specialistiche e materiale didattico quando non sia possibile la concessione in uso degli stessi. La sovvenzione, non è cumulabile con altre provvidenze analoghe.

Art. 9.

Servizio abitativo

1. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi relativi all'assegnazione di posti letto in strutture pubbliche e private convenzionate, e, in carenza di posti nelle strutture suddette, al pagamento dell'affitto secondo le misure e le modalità definite nel programma regionale.

2. L'assegnazione dell'alloggio e il pagamento dell'affitto sono rivolti agli studenti fuori sede vincitori di assegno di studio. Ai fini della presente legge, per studente fuori sede si intende lo studente residente in Comune diverso da quello sede dell'Università frequentata con tempi di percorrenza tra detti Comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.

3. Gli studenti vincitori di assegno di studio e fuori sede usufruiscono gratuitamente, a domanda, del servizio abitativo.

4. Eventuali posti letto residui nelle strutture abitative pubbliche vengono assegnati agli studenti fuori sede non vincitori del concorso per l'assegnazione dell'assegno di studio con modalità determinate nel programma regionale e secondo le tariffe fissate nel piano annuale di gestione di cui all'art. 22.

5. Il servizio abitativo è gestito direttamente o mediante appalto o convenzione con enti pubblici o privati, gestori o titolari di strutture abitative idonee. In caso di gestione indiretta, il corrispettivo unitario annuo da definire nella convenzione o nel capitolato non può superare il costo sostenuto pro-capite nelle residenze gestite direttamente.

6. Nelle strutture abitative sono forniti agli studenti, oltre ai servizi logistici, anche spazi comuni destinati ad attività formative e culturali. A dette attività, possono presiedere, previa convenzione con le università, docenti o ricercatori universitari. Ove lo consentano le condizioni strutturali, appositi locali sono destinati a servizi collettivi interni, quali cucine, lavanderie e stirerie.

7. Sulla base di apposite convenzioni fra l'ente gestore e l'Università, le strutture abitative pubbliche possono essere messe a disposizione durante l'anno di docenti e di studenti di altre Università, anche straniere, limitatamente a scambi formativi.

8. Nei periodi di vacanza dell'attività accademica, le strutture abitative pubbliche possono essere utilizzate per fini di turismo sociale giovanile a tariffa pari al costo di gestione del servizio.

9. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'ente delegato.

10. Il regolamento deve garantire la partecipazione degli utenti all'organizzazione della vita comunitaria e alle attività culturali e ricreative interne.

Art. 10.

Servizio mensa

1. Il servizio mensa è preordinato a consentire la frequenza alle attività didattiche e di ricerca.

Le mense o strutture di ristoro simili sono allocate, oltre che presso le strutture abitative, nelle immediate vicinanze o, previa intesa con le competenti autorità accademiche, all'interno delle sedi universitarie in modo da realizzarne una razionale diffusione decentrata.

2. Alle mense universitarie possono accedere gli studenti iscritti alle Università toscane, ivi compresi i dottorandi di ricerca. I vincitori dell'assegno di studio accedono gratuitamente; gli altri studenti con le modalità determinate dal programma regionale e alle tariffe fissate nel piano annuale di gestione di cui all'art. 22.

3. Alle medesime condizioni previste dal programma regionale per gli studenti che non siano vincitori di assegno di studio, possono accedere alla mensa gli studenti di altre Università, anche straniere, previa attestazione del Direttore, o del responsabile dell'unità amministrativa universitaria temporaneamente frequentata per motivi di studio o di ricerca.

4. L'accesso alle mense universitarie da parte di altri utenti, ivi compreso il personale dell'università, nonché quello dipendente da enti pubblici e privati, può aver luogo a prezzi di costo e senza oneri a carico della Regione mediante apposite convenzioni, fatta comunque salva la funzionalità del servizio.

5. La gestione della mensa può essere affidata, mediante appalti o convenzioni, ad enti pubblici o privati, ivi comprese associazioni e cooperative studentesche, a costi non superiori e a caratteristiche del servizio non inferiori a quelle della gestione diretta. Oltre ad appositi controlli, il capitolato o la convenzione dovranno, tra l'altro, prevedere condizioni di accesso, quantità calorica del vitto, qualità dei generi alimentari, efficienza del servizio, confortevolezza dell'ambiente, in ogni caso non inferiori a quelle previste per le mense direttamente gestite.

6. Le Aziende e i Comuni di Arezzo e Carrara nominano un'apposita commissione paritetica, la metà dei membri della quale è direttamente designata dagli studenti frequentanti la singola mensa, per garantire il controllo degli utenti sulla qualità del servizio della gestione di mensa, tenendo conto anche di eventuali suggerimenti e reclami.

Art. 11.

Consulenza, informazione e orientamento professionale

1. Il servizio di consulenza e di informazione ha il compito di fornire agli studenti tutte le notizie e le informazioni necessarie per un'adeguata conoscenza delle attività e dei servizi universitari.

2. Tale servizio, mediante appositi centri, è finalizzato a fornire agli studenti servizi di consulenza ed elementi di conoscenza necessari ad orientare gli studenti nella programmazione dei loro studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali, agli sbocchi occupazionali e alle prospettive sul mercato del lavoro dei laureati.

3. I centri preposti a tale servizio possono coordinare i loro interventi con le attività di orientamento didattico delle singole università, possono inoltre avvalersi eventualmente di Enti e Istituti specializzati, tutto mediante convenzioni.

Art. 12.

Stampa e diffusione di materiale didattico

1. Gli interventi sono rivolti alla stampa ed alla diffusione, anche tramite prestito, di materiale didattico di ogni tipo (libri, audiovisivi, strumenti didattici). Gli oneri a carico degli studenti per l'acquisto di materiale devono essere determinati in modo da garantire la copertura dei costi di produzione.

2. La stampa del materiale didattico è disposta sentiti i competenti organi accademici.

3. Nella stampa e nella diffusione, si terrà conto delle esigenze specifiche degli studenti portatori di handicaps.

Art. 13.

Attività culturali ricreative e sportive

1. Gli interventi per le attività culturali ricreative e sportive sono volti, nei limiti a tal fine disposti dal programma regionale, a:

a) organizzare centri per studenti, dotati di ambienti di lettura, lo studio, la ricreazione e provvisti di strumenti di informazione e documentazione collegati a mense e a residenze universitarie;

b) promuovere, incentivare e sostenere le iniziative promosse da associazioni, cooperative o comitati studenteschi, anche di studenti stranieri, operanti nelle Università;

c) promuovere soggiorni di studio e di ricerca, anche mediante scambi e convenzioni con le Università o con enti pubblici o privati italiani ed esteri;

d) sostenere ogni forma di fruizione di attività culturali promosse nell'ambito delle città sedi universitarie;

e) sostenere ogni forma di fruizione di attività culturale e di promozione sportiva.

TITOLO III

Delega delle funzioni

Art. 14.

Enti destinatari di delega

1. Le funzioni amministrative relative agli interventi per il diritto allo studio universitario sono delegate ai Comuni di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e Carrara.

2. I Comuni delegati di Firenze, Pisa e Siena devono avvalersi, per la gestione degli interventi, di un'apposita Azienda dotata di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria, istituita e regolata dai Comuni stessi sulla base dei principi contenuti nei successivi articoli.

3. I Comuni delegati di Arezzo e Carrara effettuano direttamente gli interventi e garantiscono la partecipazione dei docenti e degli studenti delle rispettive sedi universitarie mediante l'istituzione di un'apposita commissione con funzioni consultive obbligatorie sugli atti fondamentali di programmazione, di gestione e di verifica.

La composizione della commissione si uniformerà ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 15 e viene insediata entro il 1° luglio 1989.

Art. 15.

Organi e funzioni dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da otto membri nominati per la metà dal Consiglio comunale, garantendo la presenza delle minoranze, al di fuori del suo seno, fra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa e per l'altra metà da rappresentanti eletti dagli studenti e da docenti nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e l'allegato piano annuale di gestione, il conto consuntivo e i risultati finali del controllo di gestione, i regolamenti, l'assunzione e il trattamento retributivo del Direttore, nonché gli altri atti attribuitigli dal Comune con il regolamento che disciplina l'Azienda.

4. Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale. Egli ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e vigila sul buon andamento dell'Azienda.

5. Il Direttore è assunto mediante concorso per titoli ed esami, con contratto a termine. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso di diploma di laurea o che abbiano esercitato per almeno tre anni funzioni di direttore o dirigente in aziende pubbliche o enti pubblici o in aziende private.

6. Il Direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del Consiglio di amministrazione; provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; provvede ad ogni altro atto di gestione, ivi compresi quelli attinenti al personale.

Il Direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

7. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio comunale al di fuori del suo seno fra le persone iscritte all'albo dei revisori dei conti e tra funzionari pubblici con qualifica di dirigente ed ha i compiti di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

Il Collegio dei revisori dei conti segnala contestualmente al Consiglio di amministrazione e al Comune i vizi di legittimità ed eventuali osservazioni di merito.

Art. 16.

Controllo e vigilanza sull'Azienda

1. Il Comune approva gli atti di bilancio con l'allegato piano di gestione annuale e i risultati finali del controllo di gestione nei termini di cui all'art. 22, nonché i regolamenti.

2. Il Comune esercita il controllo eventuale sulla legittimità e sulla conformità agli atti di programmazione degli altri atti di programmazione dell'Azienda. Tali atti si intendono approvati dopo un mese dal loro ricevimento salvo che il Comune stesso non abbia richiesto chiarimenti o abbia avanzato osservazioni.

3. Il Comune esercita inoltre i poteri sostitutivi nel caso di inadempienze anche con lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina contemporanea dell'organo commissariale.

Art. 17.

Indirizzi per l'esercizio delle funzioni

1. I Comuni e le Aziende esercitano le funzioni delegate attenendosi ai seguenti indirizzi:

a) realizzare un effettivo coordinamento con le iniziative attuate dai Comuni anche in settori diversi ma comunque incidenti sulle condizioni di vita degli studenti, con particolare riferimento a quelli realizzati a favore degli studenti degli altri ordini di scuola;

b) organizzare gli interventi nel rispetto della autonomia della Università e della necessaria collaborazione con la stessa;

c) utilizzare le risorse finanziarie nel rispetto dell'equilibrio finanziario delle gestioni;

d) promuovere e sostenere la cooperazione studentesca;

e) favorire di norma gli interventi costituiti da erogazione di servizi

2. Il programma regionale può prevedere ulteriori indirizzi.

Art. 18.

Competenze riservate

1. La Regione, mediante convenzione con le Università e nel rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa di queste, concorre al sostegno delle attività di sperimentazione didattica e organizzativa promossa dagli organi accademici ai sensi del D.P.R. n. 382/1980.

2. La Regione promuove studi e ricerche in materia di diritto allo studio universitario.

TITOLO IV

Programmazione - Bilanci - Controllo di gestione

Art. 19.

Programma regionale - Contenuti

1. Il programma regionale degli interventi per il diritto universitario è strumento di attuazione del programma regionale di sviluppo, ha validità triennale e si conforma agli obiettivi e alle priorità della programmazione nazionale universitaria.

2. Il programma regionale si compone di due parti. La prima parte stabilisce:

a) gli obiettivi generali e le priorità da perseguire in attuazione delle finalità fissate dalla legge;

b) le strategie e gli strumenti da attivare per il conseguimento degli obiettivi fissati;

c) le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per spese di gestione e per spese di investimento;

d) i criteri e le modalità relativi al controllo di gestione;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe.

3. La seconda parte, premessa una documentata analisi sullo stato degli interventi per il diritto allo studio universitario quale risulta dal controllo di gestione, contiene gli eventuali aggiustamenti al programma e stabilisce:

a) il riparto dei finanziamenti per le spese di gestione;

b) il numero degli assegni messi a concorso da parte degli enti delegati;

c) il tetto finanziario entro il quale erogare i prestiti d'onore;

d) i progetti di investimento e le relative risorse finanziarie;

e) eventuali nuovi interventi ai sensi dell'art. 5 lett. f);

f) ogni altra disposizione relativa al programma prevista dalla presente legge.

Art. 20.

Programma regionale - Procedure

1. Il programma regionale dispone per un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio. La prima parte del programma regionale, di cui al secondo comma del precedente art. 19, è soggetta ad approvazione triennale fatti salvi eventuali aggiornamenti determinati dai risultati delle verifiche e dei controlli di gestione. La seconda parte del programma regionale di cui al terzo comma del precedente art. 19, è soggetta ad aggiornamento annuale.

2. La Giunta regionale elabora la proposta di programma, sulla stessa richiede il parere degli enti delegati, delle Aziende, delle Università, delle associazioni studentesche e la trasmette improrogabilmente entro il 15 aprile al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. Il programma regionale e l'aggiornamento annuale vengono approvati dal Consiglio regionale entro il 31 maggio.

Art. 21.

Finanziamento degli enti delegati

1. Agli oneri per l'attuazione del diritto allo studio universitario le Aziende e gli enti delegati, ove non è costituita l'Azienda, provvedono mediante:

a) trasferimenti a carico del bilancio regionale disposti ai sensi del successivo art. 27;

b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

c) rimborsi, recuperi, entrate diverse per i servizi resi dalle Aziende.

Tali entrate sono destinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.

2. Il totale degli stanziamenti di competenza relativi alle spese del diritto allo studio universitario deve risultare, in ciascun bilancio, eguale al totale delle entrate di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

Art. 22.

Esercizio finanziario - Bilancio - Attività contrattuale dell'Azienda

1. L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

2. Il bilancio contiene:

a) nella parte entrata, il capitolo «Trasferimenti dalla Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Spese di investimento»;

b) nella parte entrata, il capitolo «Trasferimenti dalla Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Spese di gestione»;

c) nella parte entrata, il capitolo «Proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario» articolato secondo i singoli centri di erogazione dei servizi che generano le entrate;

d) nella parte relativa alla spesa sono iscritti, distinti per spese di investimento e spese di gestione, capitoli relativi ai singoli interventi. I capitoli sono articolati per singoli centri di erogazione dei servizi.

3. Al bilancio suddetto è allegato il piano annuale di gestione relativo all'esercizio finanziario di cui al primo comma, contenente:

a) gli obiettivi che si intendono raggiungere;

b) il riparto delle risorse finanziarie tra gli interventi di cui alla presente legge, col rispetto dei vincoli di destinazione previsti;

c) i criteri e le modalità organizzative, di realizzazione e di controllo dei singoli interventi;

d) le correlazioni tra i servizi del diritto allo studio universitario ed altre iniziative analoghe programmate dall'ente delegato e da enti pubblici e privati operanti nel settore (cooperative, associazioni, fondazioni);

e) le tariffe dei servizi.

4. Le Aziende deliberano entro il 30 settembre il bilancio e il piano allegato che vengono trasmessi al Comune e alla Giunta regionale. Il Comune approva il bilancio e il piano entro il 30 novembre.

5. I Comuni di Arezzo e di Carrara, nonché di Firenze, Pisa e Siena fino alla costituzione dell'Azienda di cui all'art. 14, secondo comma, redigono il proprio bilancio per quanto riguarda il diritto allo studio universitario secondo i contenuti di cui al secondo comma ed approvato il piano annuale di gestione contestualmente al bilancio.

6. Le Aziende deliberano il conto consuntivo entro il 28 febbraio e lo trasmettono al Comune per l'approvazione nonché alla Giunta regionale. Il Comune approva il conto consuntivo entro il 31 marzo.

7. L'attività contrattuale dell'Azienda è disciplinata in conformità alla normativa regionale in materia.

Art. 23.

Controllo di gestione

1. Le Aziende predispongono la documentazione e i prospetti contabili periodici nonché, entro il 31 dicembre di ogni anno, i risultati finali del controllo di gestione relativo all'anno accademico precedente effettuato secondo le disposizioni del programma regionale, certificati dal Collegio dei revisori dei conti, e li trasmettono al Comune e alla Giunta regionale.

2. Le Aziende deliberano ed i Comuni approvano i risultati finali del controllo di gestione contestualmente alla deliberazione ed approvazione del conto consuntivo.

3. La Regione promuove iniziative volte a verificare il raggiungimento delle finalità della legge e degli obiettivi generali del programma regionale. La Regione svolge la verifica di efficacia anche mediante la rilevazione e valutazione dei dati relativi al numero di studenti laureati fra quelli beneficiari degli interventi a concorso, degli anni impiegati per il conseguimento della laurea e della votazione media da questi riportata rispetto alla generalità degli studenti.

Art. 24.

Poteri di intervento della Regione

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio delle proprie funzioni la Regione può acquisire direttamente informazioni e dati conoscitivi presso i Comuni delegati e le loro Aziende.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti e dei termini previsti dalla presente legge e dal programma regionale, comporta l'attivazione del procedimento di sostituzione previsto all'art. 66, secondo comma, dello Statuto, per il mancato compimento di atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 25.

Regolamento di attuazioni

1. Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo 1990 approva il regolamento di attuazione.

2. Il regolamento disciplina tra l'altro:

- a) i termini per la pubblicazione dei bandi di concorso e delle relative graduatorie;
- b) le procedure e le modalità per l'accertamento dei requisiti di merito e di reddito;
- c) le modalità e i termini per l'erogazione dell'assegno di studio;
- d) le modalità di erogazione del prestito d'onore;
- e) le tipologie e gli standards tecnici per i servizi e la loro gestione;
- f) gli obblighi e i diritti degli studenti alloggiati nelle residenze universitarie;
- g) le ipotesi di sospensione, decadenza o revoca dei benefici concernenti gli interventi a concorso per venir meno dei requisiti prescritti o per violazione di obblighi di comportamento;
- h) le procedure di accertamento delle ipotesi sub g) nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 26.

Tasse e contributi

1. La tassa prevista dal primo comma dell'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione dell'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una Università avente sede in Toscana, è fissata in lire 150.000.

2. L'effettuato pagamento — da eseguirsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana - Servizio di Tesoreria — deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

3. I contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono corrisposti dagli studenti alle Università di appartenenza le quali provvedono con ricorrenza bimestrale ad accreditare alla Regione le somme riscosse.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali.

Art. 27.

Finanziamento regionale degli interventi

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla precedente legge e che decorrono dal 1° gennaio 1990 si fa fronte per detto anno con legge di Bilancio, utilizzando allo scopo gli stanziamenti che, ai fini del Bilancio Pluriennale 1989-1991, sono stati allocati per l'anno 1990 sul Programma 1.6.3, e per gli anni successivi con legge di Bilancio.

Art. 28.

Assegnazione Personale e Beni

1. L'assegnazione del personale e dei beni connessi con la delega prevista dalla presente legge è disciplinata dalle norme dell'apposita legge regionale recante la disciplina generale per l'assegnazione delle risorse agli enti destinatari della delega di funzioni.

2. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 1° marzo 1989, n. 15.

Art. 29.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui al titolo III hanno efficacia dal 1° gennaio 1990 anche nell'ipotesi di mancata costituzione dell'Azienda a tale data. Fino alla costituzione dell'Azienda si applica il disposto dell'art. 14, terzo comma, anche ai Comuni di Firenze, Pisa e Siena.

2. In prima applicazione della presente Legge, i termini relativi alle procedure di approvazione del programma regionale di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, sono fissati rispettivamente al 28 febbraio e al 31 marzo 1990. Fino all'approvazione suddetta resta operante il programma regionale approvato ai sensi della legge regionale 31 agosto 1982, n. 72, in quanto compatibile con la presente legge.

3. Fino all'attuazione della struttura operativa dell'Azienda di cui all'art. 14, secondo comma, le funzioni di responsabile della struttura operativa preposta alla gestione delle funzioni delegate continuano ad essere esercitate dal dirigente responsabile titolare delle medesime alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo diverse determinazioni da adottarsi di intesa tra la Giunta regionale e l'Ente delegato.

Lo svolgimento in base ad atti formali, delle funzioni di responsabile della struttura operativa del diritto allo studio universitario costituisce titolo specifico da valutarsi in sede di applicazione dell'art. 15, quinto comma.

4. I termini di cui all'articolo unico della legge regionale 1° febbraio 1989, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 1989.

Art. 30.

Norma finale

1. Le leggi regionali 31 agosto 1982, n. 72, 31 ottobre 1983, n. 72, e 6 aprile 1987, n. 22, sono abrogate.

2. Sono altresì soppresse, all'art. 3, primo comma, della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo studio), le parole: «le accademie di belle arti».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 giugno 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 2 maggio 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 giugno 1989.

89R0799

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 38.

Modifiche alla legge regionale n. 32/74 istitutiva della F.I.D.I. Toscana S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36 del 26 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 (rilascio delle garanzie sul fondo speciale rischi) della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 21 aprile 1986 n. 17, è abrogato.

Art. 2.

Con deliberazione degli organi sociali della Fidi Toscana S.p.a., le disponibilità revenienti dal fondo speciale rischi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno destinate:

a) a fondo rischi, per la parte costituita in deposito vincolato infruttifero in favore di istituti di credito, a fronte di perdite accertate ma non ancora liquidabili per operazioni in sofferenza attivate sul fondo speciale rischi soppresso dal precedente art. 1 pari a L. 754.664.337;

b) alla Regione Toscana, che contestualmente sottoscriverà un aumento del capitale sociale della Fidi Toscana S.p.a. di pari importo con immediato versamento della somma relativa, per la parte residua pari a L. 349.800.000.

Art. 3.

Il Presidente della Regione, dopo che organi sociali della Fidi Toscana S.p.A. avranno deliberato il relativo aumento del capitale sociale, è autorizzato a sottoscrivere e a versare un aumento del capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. pari all'importo rimborsato alla Regione ai sensi della lettera b) del precedente articolo 2 pari a L. 349.800.000 corrispondente a 3.498 azioni di L. 100.000 cadauna.

Art. 4.

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione di bilancio da disporsi per analogo importo sullo stato di previsione della competenza e della cassa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 giugno 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 2 maggio 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 giugno 1989.

89R0800

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1989, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 59/85: «Norme per il riassetto del Consorzio Z.I.A.» ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36 del 26 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 è così sostituito:

«Al Consorzio possono aderire: la Regione Toscana, altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito ed imprese di diritto privato, secondo le norme stabilite dallo Statuto del Consorzio, qualora tali soggetti operino nella stessa area e per le stesse finalità del Consorzio».

Art. 2.

Il punto 4) dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 è così sostituito:

«4) Il collegio dei revisori».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 è così sostituito:

Art. 4.

1. L'assemblea del Consorzio è composta da:

3 membri nominati dall'amministrazione provinciale di Massa Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

3 membri nominati dal Comune di Massa, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

3 membri nominati dal Comune di Carrara, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

1 membro nominato da ciascuno degli altri Comuni facenti parte del Consorzio;

2 membri nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Massa Carrara;

3 membri nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

2 membri nominati dalle associazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale;

1 membro nominato dall'associazione degli industriali della Provincia di Massa Carrara;

1 membro nominato dall'associazione piccole imprese (A.P.I.) della Provincia di Massa Carrara;

1 membro nominato in rappresentanza del Movimento della Cooperazione.

2. L'assemblea è composta inoltre dai rappresentanti dei soggetti aderenti al Consorzio ai sensi del secondo comma dell'art. 2. Tali rappresentanti sono nominati nel modo seguente:

3 membri dalla Regione Toscana, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

1 membro ciascuno dagli enti locali aderenti al Consorzio;

2 membri dagli enti pubblici economici d'intesa tra loro;

2 membri dagli istituti di credito d'intesa tra loro;

4 membri in rappresentanza delle imprese di diritto privato, nominati dalle relative associazioni di categoria, scelti tra dirigenti e responsabili delle imprese aderenti al Consorzio.

3. L'Assemblea può insediarsi una volta nominati almeno i due terzi dei componenti. In tal caso l'Assemblea viene successivamente integrata allorché pervengano i successivi provvedimenti di nomina.

4. L'Assemblea dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Art. 4.

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, sono così sostituiti:

«Il Presidente del Consorzio dura in carica quanto l'Assemblea che lo ha eletto e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto dall'assemblea, con le modalità previste dallo Statuto, fra i componenti del consiglio di amministrazione».

Art. 5.

All'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Nel caso di adesione al Consorzio della Regione Toscana, il numero dei membri del consiglio di amministrazione è elevato di due unità per garantire la presenza di almeno due rappresentanti della Regione stessa.

Nel caso di adesione al Consorzio di istituti di credito e/o di imprese di diritto privato, il numero dei membri del consiglio di amministrazione è elevato in ciascuna ipotesi di due unità per garantire la presenza rispettivamente di due rappresentanti degli istituti di credito e di due rappresentanti delle imprese di diritto privato».

Art. 6.

L'art. 7 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, è così sostituito:

Art. 7.

1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi ed integrato da due supplenti nominati dal Consiglio regionale tra esperti in materia giuridico-amministrativa e finanziaria, con voto limitato.

2. Il collegio rimane in carica per cinque anni e continua a svolgere le funzioni sino alla nomina del nuovo collegio.

3. Al collegio dei revisori compete il compito di vigilare sull'attività svolta dal Consorzio, per assicurarne l'economicità, l'efficienza e la produttività. A tal fine il collegio, in particolare, verifica:

a) il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri atti contabili più rilevanti del Consorzio per darne il preventivo parere all'Assemblea;

b) i risultati conseguiti e le eventuali difformità rispetto agli obiettivi prefissati nel programma di attività di cui al secondo comma del successivo art. 12;

c) il rapporto tra gli interventi realizzati e gli strumenti e le risorse finanziarie impiegate.

4. Per i fini di cui al precedente comma, il collegio dei revisori ha facoltà di acquisire d'ufficio la necessaria documentazione.

5. Il collegio trasmette al Presidente del Consorzio, ai legali rappresentanti dei soggetti consorziati ed alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta e sull'esito della stessa.

Art. 7.

L'art. 8 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, è così sostituito:

«Art. 8.

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea approva lo statuto del Consorzio.

2. Lo statuto prevede, tra l'altro

a) le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi;

b) le norme relative all'ordinamento del personale;

c) le norme in materia di contabilità e di amministrazione del patrimonio;

d) le modalità per consentire ai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2 di aderire al Consorzio e di recedere dallo stesso.

3. Spetta comunque all'assemblea deliberare la partecipazione del Consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal Consorzio.

4. Lo stato giuridico ed economico del personale di ruolo assunto a seguito di pubblico concorso bandito dal Consorzio e del personale eventualmente assunto a tempo determinato è regolato dalle normative contrattuali del comparto disciplinato dall'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ed individuato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68».

Art. 8.

L'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, è così sostituito:

«Art. 9.

1. Lo statuto del Consorzio e le eventuali modificazioni, il regolamento del personale e la pianta organica, il bilancio preventivo, il programma di attività, il conto consuntivo e la partecipazione del Consorzio a imprese pubbliche e private, approvate dall'assemblea, sono inviati alla Giunta regionale.

La Giunta regionale trasmette entro 10 giorni dal ricevimento, gli atti suddetti al Consiglio per l'approvazione:

2. Gli atti di cui al precedente comma si intendono approvati se il Consiglio regionale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, non ne pronuncia l'annullamento per vizi di legittimità o ne rifiuta l'approvazione per vizi di merito. Nello stesso termine, il Consiglio regionale può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e in tal caso il nuovo termine di trenta giorni decorre dal ricevimento delle controdeduzioni.

3. Il controllo sugli altri atti del Consorzio è esercitato dalla Giunta regionale.

Tali atti si intendono approvati se, nel termine di 20 giorni dal loro ricevimento, la Giunta non ne pronuncia l'annullamento per vizi di legittimità o ne rifiuta l'approvazione per vizi di merito. Nello stesso termine la Giunta può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ed in tal caso il nuovo termine di 20 giorni decorre dal ricevimento delle controdeduzioni».

Art. 9.

L'art. 11 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, è così sostituito:

«Art. 11.

1. Le funzioni in materia urbanistica già esercitate dal Consorzio Zona Industriale Apuana sono demandate ai Comuni interessati, ciascuno per la parte compresa nel rispettivo ambito territoriale.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici che interessano il territorio del Consorzio sono adottate dai Comuni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'assemblea del Consorzio. Il parere si intende reso in senso favorevole se non è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali del consorzio, la Regione stabilisce, in relazione ai territori dei Comuni di Massa e di Carrara, particolari prescrizioni urbanistiche e specifici vincoli ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74».

Art. 10.

L'art. 12 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, è così sostituito:

«Art. 12.

1. Il Consorzio provvede alle proprie spese con:

- a) i contributi annui a carico dei soggetti aderenti al Consorzio;
- b) i corrispettivi versati da enti pubblici e soggetti privati, per l'esecuzione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e, in generale, per i servizi resi dal Consorzio;
- c) i contributi annui a carico di ogni impresa operante nel perimetro della Zona Industriale Apuana.

2. Per la determinazione dei contributi di cui alla lett. a) del precedente comma, l'assemblea predispone ogni tre anni un programma di attività del Consorzio e, in base alle previsioni in esso contenute, un piano che determina, con riferimento al triennio, le quote contributive a carico dei soggetti aderenti al Consorzio.

3. Il programma di attività ed il piano di ripartizione dei contributi sono trasmessi ai soggetti consorziati i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, comunicano al Presidente del Consorzio le proprie osservazioni e la propria disponibilità ad assumere l'impegno finanziario proposto.

4. L'assemblea modifica il programma di attività ed il piano di ripartizione dei contributi in base alle eventuali osservazioni formulate dai soggetti aderenti al Consorzio ed alle eventuali loro dichiarazioni di assunzione di un impegno finanziario diverso da quello proposto.

5. In base alle previsioni del piano di ripartizione triennale, l'assemblea determina con proprio atto l'entità dei contributi annui a carico dei soggetti aderenti al Consorzio.

6. I contributi sono riscossi con la procedura ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli altri enti pubblici. L'ingiunzione è emessa dal Presidente del Consorzio.

7. L'entità dei corrispettivi di cui alla lett. b) del primo comma del presente articolo, è determinato con atto dell'assemblea del Consorzio.

8. L'entità dei contributi annui di cui alla precedente lettera c) è determinato con atto dell'Assemblea del Consorzio».

Art. 11.

L'art. 14 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, è così sostituito:

«Art. 14.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale nomina i membri del collegio dei revisori, di cui all'art. 7.

2. Gli altri organi del Consorzio saranno rinnovati, secondo le norme della presente legge, successivamente alle prime elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali. A tal fine, i soggetti consorziati di cui all'art. 2 nominano i propri rappresentanti nell'assemblea consortile entro 90 giorni dalla data di tali elezioni amministrative.

3. Fino al rinnovo di cui al precedente comma, l'assemblea, il Presidente ed il consiglio di amministrazione del Consorzio attualmente in carica continuano a svolgere le loro funzioni.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge possono comunque aderire al Consorzio, su loro richiesta, la Regione Toscana, nonché gli istituti di credito e le imprese di diritto privato che operano nella stessa area e per le stesse finalità del consorzio. Fino all'approvazione dello statuto del Consorzio ai sensi dell'art. 8, l'assemblea consortile delibera su tali richieste di adesione entro 90 giorni dalla loro presentazione e le approva con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

In caso di adesione al Consorzio ai sensi del precedente comma, la Regione Toscana, gli istituti di credito e le imprese di diritto privato nominano i propri rappresentanti nell'assemblea nel numero previsto al secondo comma dell'art. 4, e l'assemblea integra la composizione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 4, e l'assemblea integra la composizione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6 della presente legge».

Art. 12.

Dopo l'art. 14 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 59, è aggiunto il seguente art. 15:

«Art. 15.

1. In caso di adesione della Regione Toscana al Consorzio nel corso del 1989 ai sensi dell'art. 14, quarto comma, i conseguenti oneri di spesa sono determinati, in conformità al precedente art. 12, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

2. In caso di adesione della Regione Toscana al Consorzio negli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 giugno 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 2 maggio 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 giugno 1989.

89R0801

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1989, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 concernente: «Norme sui referendum previsti dallo statuto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 37 del 28 giugno 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 33, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 è modificato come segue:

«Prima di procedere all'approvazione di ogni proposta di legge che comporti l'istituzione di un nuovo Comune, la fusione di Comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni

comunali, il Consiglio regionale delibera in ordine al referendum consultivo di cui all'art. 69 dello Statuto, successivamente all'emissione del parere referente della Commissione competente secondo le norme del Regolamento interno».

Art. 2.

L'art. 34 della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 è così sostituito:

«1. La deliberazione del Consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre alla votazione facendo riferimento alla proposta di legge in discussione nonché il Comune, i Comuni o le frazioni i cui elettori sono chiamati alla votazione.

2. A tal fine e per gli effetti dell'art. 69 dello Statuto:

a) nel caso di istituzione di un nuovo Comune sono chiamati al referendum tutti gli elettori del Comune o dei Comuni territorialmente interessati;

b) nel caso di fusione tra Comuni con istituzione di un nuovo Comune risultante dalla fusione, sono chiamati al referendum gli elettori dei due Comuni;

c) nel caso di incorporazione di un Comune in altro già esistente, sono chiamati al referendum gli elettori dei due Comuni;

d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un Comune con aggregazione ad altro Comune, sono chiamati al referendum gli elettori dei due Comuni;

e) nel caso di mutamento di denominazione del Comune sono chiamati al referendum gli elettori del Comune.

3. Nel caso indicato alla lettera a) è altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del Comune, o dei Comuni, di cui fanno parte le porzioni di territorio che debbono essere erette in Comune autonomo.

Nel caso indicato dalla lettera b) è altresì richiesta la pronuncia del Consiglio dei Comuni oggetto della fusione.

Nel caso indicato dalla lettera c) è altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del Comune incorporante e del Comune da incorporare.

Nel caso indicato dalla lettera d) è altresì richiesta la pronuncia del Consiglio dei Comuni che a seguito del distacco, rispettivamente riducono o ampliano la propria circoscrizione.

Nel caso indicato alla lettera e) è altresì richiesta la pronuncia del Consiglio del Comune.

4. Il Presidente del Consiglio regionale ricevuta ed annunciata al Consiglio una proposta di legge di cui all'art. 36 provvede senza ritardo a richiedere al Comune o ai Comuni interessati, la pronuncia di loro competenza la quale deve essere espressa entro sessanta giorni dalla richiesta».

Art. 3.

L'art. 36, primo comma della legge 2 marzo 1976, n. 12 è così sostituito:

«Il decreto del Presidente della Giunta regionale è notificato senza ritardo al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'appello di Firenze, al Presidente del Tribunale che ha sede nel capoluogo della Provincia interessata, ai Sindaci dei Comuni interessati ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali mandamentali, ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione».

Art. 4.

All'art. 37 della legge regionale 2 marzo 1976, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni.

Il primo comma è sostituito come segue:

«Si osservano i disposti degli articoli 21, 22, 25 e 26 della presente legge, in quanto applicabili».

Il terzo comma è sostituito come segue:

«Alla designazione dei predetti rappresentanti si provvede ai sensi dell'art. 23, secondo comma».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 giugno 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 9 maggio 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 giugno 1989.

89R0802

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 41.

Intervento finanziario della regione Toscana per le celebrazioni in occasione del 5° centenario della morte di Piero della Francesca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 40 del 14 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Toscana, al fine di concorrere alla realizzazione delle celebrazioni per il V centenario della morte di Piero della Francesca, assegna alla Provincia di Arezzo un contributo di L. 150 milioni per l'anno 1989.

2. Sempre per le finalità di cui al primo comma e non appena costituito l'apposito Ente di diritto pubblico, la Regione Toscana può assegnare al predetto Ente nell'anno 1990, e nell'anno 1991 contributi finalizzati alla realizzazione delle iniziative di celebrazione per il V centenario della morte di Piero della Francesca.

3. I soggetti destinatari dei predetti contributi regionali rendicontano alla Regione l'impiego dei contributi di cui ai commi precedenti.

Art. 2.

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 1, primo comma, si provvede con la seguente variazione da apportarsi per analogo importo, competenza e cassa, allo stato di previsione delle spese del bilancio preventivo 1989:

(Omissis).

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 1, secondo comma, e decorrenti dal 1990 si provvede ciascun anno con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 luglio 1989

BENELLI

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 23 maggio 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 giugno 1989.

89R0803

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 42.

Modifica alla legge regionale n. 58/88 recante norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 40 del 14 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 1988, n. 58 è così modificato:

«La Commissione è presieduta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato ed è composta da:

un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;

un esperto designato dall'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.);

tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35, se esistenti nella Provincia».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 4 luglio 1989

BENELLI

(incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 30 maggio 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 26 giugno 1989.

89R0804

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1989, n. 23.

Contributo in conto capitale all'Amministrazione provinciale di Imperia per l'acquisto dell'oliveto sperimentale patrimonio dell'Istituto sperimentale per la floricoltura di Sanremo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 26 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Liguria al fine di promuovere la sperimentazione in agricoltura e salvaguardare il patrimonio dell'olivicoltura ligure concede all'Amministrazione provinciale di Imperia un contributo in conto capitale per l'acquisto, anche con la partecipazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Imperia ed altri enti interessati, dei terreni olivati di proprietà dell'Istituto Sperimentale per la Floricoltura di Sanremo.

2. La Giunta regionale concede il contributo previa stipulazione di una convenzione con l'amministrazione provinciale di Imperia, nella quale siano indicate la superficie e la classificazione catastale dei terreni e siano definite le quote di partecipazione dell'amministrazione provinciale di Imperia e degli altri enti interessati all'acquisto ed i relativi rapporti in ordine alla gestione dei terreni, nonché le condizioni e gli impegni atti a garantire il vincolo di utilizzo dei terreni in questione per le finalità di cui al primo comma.

3. L'ammontare del contributo è determinato, nei limiti dello stanziamento di bilancio, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo di acquisto dei terreni e non deve comunque superare la quota di partecipazione all'acquisto da parte dell'amministrazione provinciale di Imperia.

4. La liquidazione del contributo è subordinata alla stipulazione del contratto preliminare di acquisto.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 150.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 del capitolo 6785 «Contributo in conto capitale all'amministrazione provinciale di Imperia per l'acquisto dell'oliveto sperimentale patrimonio dell'Istituto Sperimentale per la Floricoltura di Sanremo con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 luglio 1989

MAGNANI

89R0887

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1989, n. 24.

Disciplina dell'attività del laboratorio regionale di analisi dei terreni e delle produzioni vegetali con sede in Sarzana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 11 del 26 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di soddisfare la richiesta di servizi specialistici in agricoltura viene disciplinato il laboratorio regionale di analisi dei terreni e delle produzioni vegetali relative con sede in Sarzana, località Pallodola, istituito con deliberazione del consiglio regionale n. 10 del 19 febbraio 1986, quale ufficio del servizio provinciale agro-alimentare di La Spezia.

Art. 2.

1. Il laboratorio fornisce i seguenti servizi a pagamento, secondo il tariffario di cui all'art. 5:

a) realizzazione delle analisi necessarie per determinare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei terreni agrari e forestali nonché di:

1) terricci, torbe substrati composti utilizzati per il vivaismo, l'orticoltura, la floricoltura e le altre attività agricole e forestali;

2) vegetali e parti di vegetali;

3) acqua e soluzioni acquose utilizzate per l'irrigazione delle colture agrarie e per la nutrizione degli animali di interesse agrario;

4) fertilizzanti;

5) prodotti delle coltivazioni agricole, degli allevamenti zootecnici e delle industrie agrarie;

6) foraggi e mangimi utilizzati per l'alimentazione degli animali di interesse agrario;

b) indagini pedologiche;

c) elaborazione ed interpretazione dei risultati analitici; comunicazione di detti risultati, elaborazioni ed interpretazioni ai soggetti richiedenti;

d) formulazione dei piani di fertilizzazione.

2. Il laboratorio svolge inoltre le seguenti attività:

a) conservazione delle schede relative alle analisi effettuate (complete di individuazione esatta del proprietario del campione analizzato e del sito dal quale il campione stesso è stato estratto) ed elaborazione dei dati così archiviati;

b) indicazione dei criteri per l'estrazione, la conservazione, il trattamento e la consegna dei campioni da sottoporre ad analisi;

c) realizzazione di studi, rilievi e interventi nel campo della chimica agraria, della pedologia e dell'agronomia, anche fuori dal territorio regionale.

Art. 3.

1. Possono prioritariamente usufruire dei servizi forniti dal laboratorio i seguenti soggetti:

- 1) enti pubblici;
- 2) associazioni fra imprenditori agricoli riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1979 n. 33;
- 3) organizzazioni e società cooperative operanti in agricoltura, con sede nel territorio regionale;
- 4) imprenditori agricoli conduttori di aziende situate nel territorio regionale.

2. Possono altresì richiedere i servizi di analisi del laboratorio anche gli imprenditori agricoli conduttori di aziende ubicate fuori dal territorio regionale.

Art. 4.

1. Il laboratorio, nei limiti delle proprie capacità organizzative, assicura l'espletamento delle richieste secondo l'ordine di presentazione delle stesse. In caso di richieste urgenti, si può derogare a tale ordine, con pagamento di tariffa raddoppiata.

2. L'importo relativo alle prestazioni del laboratorio, secondo il tariffario di cui all'art. 5 dovrà essere pagato esclusivamente a mezzo versamento su apposito c/c postale intestato a «Tesoreria regionale - laboratorio regionale di analisi dei terreni e delle produzioni vegetali». In caso di mancato pagamento e di ogni altra controversia Foro competente è quello di Genova.

Art. 5.

1. Il tariffario, per le prestazioni di cui all'art. 2 primo comma, è stabilito con regolamento regionale.

Art. 6.

1. Per garantire l'aggiornamento scientifico del personale addetto al laboratorio ed il perfezionamento delle metodologie ivi applicate, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti pubblici, università ed istituti forniti di personalità giuridica per corsi di qualificazione, studi ed aggiornamento nelle seguenti discipline:

- a) orto-floricoltura;
- b) coltivazione arboree;
- c) chimica agraria;
- d) agronomia generale e coltivazioni erbacee.

Art. 7.

1. Per consentire la riscossione delle entrate di cui all'art. 4 è istituito il capitolo 2075 «proventi derivanti dalle prestazioni del laboratorio regionale di analisi dei terreni e delle produzioni vegetali» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 si provvede nei limiti degli stanziamenti del capitolo 6846 «spese per la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica per la diffusione degli interventi pubblici, per la fornitura di servizi specialistici, per la sperimentazione, orientamento ed attuazione di prove dimostrative anche attraverso convenzioni con enti ed istituti specializzati nonché per l'attuazione delle iniziative volte a favorire la piena valorizzazione della produzione agricola ed il suo efficace inserimento nel sistema di commercializzazione» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 6 si provvede nei limiti degli stanziamenti del capitolo 6825 «Spese per la stipulazione di convenzioni con enti pubblici, università, istituti forniti di personalità giuridica per corsi di qualificazione, studi, rilevazioni, ricerche, sperimentazioni e svolgimento di attività promozionali nel campo dell'agricoltura» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 luglio 1989

MAGNANI

89R0883

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1989, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21: «Riordino e programmazione dei servizi sociali della regione Liguria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 2 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'art. 7 è aggiunta la seguente lettera:

«g) approva indirizzi vincolanti per l'attuazione della presente legge per le problematiche relative ai servizi sociali, anche regolate da altre leggi della Regione o dello Stato».

2. Il secondo comma dell'art. 7 è così sostituito:

«2. Le funzioni di cui al primo comma sono esercitate dalla Giunta regionale ad eccezione delle competenze di cui alle lettere a), e) e g), esercitate dal consiglio regionale su proposta della Giunta».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 9 è così sostituito:

«1. Entro centoventi giorni dall'approvazione del piano triennale di cui all'art. 26, i comuni, secondo gli indirizzi di ambito approvati dalla conferenza di cui all'art. 14, approvano il programma locale dei servizi sociali, assicurando la partecipazione dei rappresentanti dell'utenza e delle altre forze sociali interessate e in particolare dei soggetti di cui agli articoli 20 e 21».

Art. 3.

1. All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

«3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 14 quinto comma, le province trasmettono alla regione le proprie valutazioni sullo schema di piano di cui all'art. 26 sesto comma nonché sui pareri espressi dalle conferenze di ambito con particolare riferimento alla localizzazione dei presidi assistenziali ed al coordinamento di proposte interessanti più ambiti compresi nel territorio di loro competenza».

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'art. 14 è così sostituito:

«2. Le funzioni di programmazione comprendono:

a), l'elaborazione e la definizione della proposta programmatica da avanzare alla Giunta regionale per la formazione e la realizzazione del piano successivo entro l'inizio dell'ultimo anno di valenza del piano triennale di cui all'art. 26;

b), l'approvazione, entro sessanta giorni dall'adozione del piano triennale di cui all'art. 26, degli indirizzi di ambito dei servizi sociali in attuazione del piano stesso».

2. Al terzo comma dell'art. 14 è aggiunta la seguente lettera d):

«d) presenta, entro il mese di aprile di ogni anno, un rapporto sullo stato di attuazione degli indirizzi di ambito di cui al secondo comma».

3. Il quinto ed il sesto comma dell'art. 14 sono così sostituiti:

«5. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello schema di piano triennale, la conferenza dei comuni trasmette motivato parere alla regione e, per conoscenza, alla provincia in cui è compreso il proprio ambito territoriale.

6. Della conferenza fanno parte i sindaci, o gli assessori ai servizi sociali delegati, di tutti i comuni compresi in ognuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 60. Qualora non esista l'incarico di assessore ai servizi sociali, può essere delegato dal sindaco, il consigliere comunale a cui viene affidata la delega dei servizi sociali.

Ogni sindaco, o suo delegato, dispone di un numero di voti pari al numero degli abitanti residenti nel comune di appartenenza».

Art. 5.

1. All'art. 24 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

«4. I comuni, di cui al primo comma, entro novanta giorni dall'esecutività del provvedimento di affidamento, mettono a disposizione delle competenti Unità Sanitarie Locali il personale, i beni immobili e le attrezzature destinate ai servizi integrati.

5. Ai beni dei comuni di cui al quarto comma non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e quelle della relativa legge regionale di attuazione».

Art. 6.

1. L'art. 25 è così sostituito:

«Coordinamento obbligatorio dei servizi sociali e sanitari.

1. Deve essere realizzato in modo permanente il coordinamento fra il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale e dell'ufficio di coordinamento, fra l'ufficio di direzione dell'Unità Sanitaria Locale e la segreteria tecnica.

2. Le modalità e le materie del coordinamento di cui al primo comma sono previste dal piano triennale dei servizi sociali e dal piano sanitario regionale nonché da eventuali indirizzi vincolanti».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'art. 26 è così sostituito:

«1. La regione, anche sulla base delle proposte adottate dalle conferenze dei comuni di ambito di cui all'art. 14, per perseguire le finalità della presente legge e, in particolare, per orientare l'evoluzione dei servizi e garantirne una omogenea erogazione su tutto il territorio, adotta il piano triennale dei servizi sociali entro la scadenza del piano precedente».

2. Il terzo comma dell'art. 26 è così sostituito:

«3. I criteri di cui al secondo comma, lettera f), devono assicurare il riequilibrio nella distribuzione delle risorse disponibili.

3. All'art. 26 va aggiunto il seguente sesto comma:

«6. La giunta regionale, entro l'inizio dell'ultimo semestre di valenza del piano triennale dei servizi sociali, adotta lo schema di piano per il triennio successivo e lo trasmette alle conferenze dei comuni di ambito di cui all'art. 14 ed alle province».

Art. 8.

1. Nel primo comma dell'art. 29 le parole «decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 15 maggio 1987» sono sostituite dalle parole «decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14».

Art. 9.

1. Nel primo comma dell'art. 30 il numero «58» è sostituito dal numero «59».

Art. 10.

1. Il quinto comma dell'art. 44 è così sostituito:

«5. La riconversione di asili nido attraverso accorpamenti in altre attività sociali può avvenire solo quando sia cessata l'utilità, per diminuzione di utenza, accertata e documentata per almeno due anni e secondo i parametri di funzionalità indicati dal piano triennale dei servizi sociali di cui all'art. 26».

Art. 11.

1. La lettera e) del terzo comma dell'art. 46 è così sostituita:

«e) Interventi previsti dalla legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 a cui si applicano per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per le attività relative ai servizi sociali, i termini e le procedure generali previste dalla presente legge».

Art. 12.

1. La lettera e) del secondo comma dell'art. 47 è così sostituita:

«e) interventi a sostegno dell'inserimento nel mondo del lavoro, anche con borse di addestramento a lavoro».

2. Al secondo comma dell'art. 47 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) interventi a sostegno dell'inserimento nella scuola ai sensi della legge regionale 20 maggio 1980 n. 23;

i) interventi a sostegno dell'inserimento nei corsi professionali finanziati dalla Regione di cui alla legge regionale 7 agosto 1979, n. 27».

Art. 13.

1. Al quarto comma dell'art. 54 è aggiunta la seguente lettera:

«e) salvaguardia dei legami affettivi».

La lettera a) del sesto comma dell'art. 54 è così sostituita:

«a) "residenza servita" costituita da un complesso di appartamenti minimi, ubicati in un unico edificio di normale abitazione e fornite di adeguati servizi sociali, predisposti per persone autosufficienti, ma in condizioni di disagio sociale ed economica, provvista di servizi autonomi e/o centralizzati».

3. Al sesto comma dell'art. 54 sono aggiunte le seguenti lettere:

«h) "appartamento" in edificio di abitazione civile per l'utilizzo da parte di persone autosufficienti ma in condizioni di disagio sociale ed economico;

i) "casa albergo" costituita da un complesso di appartamenti, in un edificio di abitazione civile, predisposti per ricevere, per un periodo non superiore ad un anno, persone autosufficienti, sole o con minori, in condizioni di disagio sociale ed economico e che in genere si autogestiscono con un apporto limitato di operatori sociali».

4. Il settimo comma dell'art. 54 è così sostituito:

«7. In tutte le strutture deve essere assicurato l'intervento sanitario secondo le norme vigenti».

Art. 14.

1. Dopo l'art. 54, le parole «titolo IV» sono sostituite dalle parole «Titolo V».

Art. 15.

1. Il primo comma dell'art. 57 è così sostituito:

«1. La regione, per assicurare il mantenimento, presso idonee strutture residenziali, dei profughi già ospitati nella casa di riposo di Pigna, eroga contributi anticipati direttamente alle strutture che li ospitano o ai profughi stessi che hanno scelto una vita autonoma esterna».

Art. 16.

1. Il quarto comma dell'art. 63 è così sostituito:

«4. L'assegnazione dei finanziamenti, per diversi tipi di intervento, previsti dal titolo IV, di cui al primo comma lettera a), deve avvenire, secondo criteri stabiliti dal piano triennale di cui all'art. 26, in parte in base alla spesa sostenuta nell'anno precedente per servizi già attivati e riconosciuti necessari nel piano stesso e in parte in base a criteri di riequilibrio».

Art. 17.

1. Al primo comma dell'art. 70 sono aggiunte le lettere:

g) 12 gennaio 1978, n. 5

h) 31 agosto 1978, n. 54

i) 8 maggio 1984, n. 28

l) 8 maggio 1985, n. 36

m) 2 settembre 1986, n. 23».

Art. 18.

1. Dopo l'art. 71 va aggiunto il seguente:

«Art. 72 — *Norme transitorie.*

1. Nelle more della formale approvazione del piano triennale di cui all'art. 26, per il 1989, il consiglio regionale, su proposta della giunta, in base alle attività ed ai servizi previsti della presente legge, nonché ai criteri previsti nel 1988, determina le quote e la partecipazione dei fondi di cui all'art. 63, terzo comma e concede:

a) entro il mese di luglio 1989 i contributi di cui all'art. 63 primo comma lettera a) in base alle domande presentate entro il mese di maggio 1989 e secondo le spese per i servizi attivati nel 1988;

b) entro il mese di ottobre 1989 i contributi di cui all'art. 63 lettere b) e c);

c) entro il mese di dicembre 1989 i contributi di cui all'art. 63 secondo comma in base alle domande presentate entro il mese di agosto 1989».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 luglio 1989

MAGNANI

89R0839

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1989, n. 26.

Norme per il ripiano delle passività risultanti a carico della Comunità montana «Ingauna» a seguito del subentro nei rapporti amministrativi e patrimoniali del soppresso consorzio di bonifica montana del Centa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 2 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concessione dei contributi

1. La giunta regionale è autorizzata ad assegnare alla Comunità montana «Ingauna» ulteriori fondi per l'estinzione delle passività ancora risultanti a carico della stessa a seguito del subentro al soppresso Consorzio di bonifica del Centa avvenuto ai sensi della legge regionale 26 maggio 1987, n. 15.

Art.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 600.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 del capitolo 0581 «Assegnazione di fondi alla Comunità montana «Ingauna» per l'estinzione delle passività risultanti a carico del Consorzio di bonifica montana del Centa soppresso» con lo stanziamento di L. 600.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 14 luglio 1989

MAGNANI

89R0890

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1989, n. 27.

Concessione di contributi alle province liguri per l'acquisto di apparecchiature e per l'effettuazione di controlli in materia di inquinamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 2 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concessione dei contributi

1. La giunta regionale concede alle province, singole o riunite in consorzio, contributi per:

a) lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dall'art. 104, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 nonché delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge regionale 12 marzo 1985 n. 11;

b) l'acquisto delle apparecchiature ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Per ottenere la concessione dei contributi di cui al primo comma le province presentano, entro il 30 aprile di ogni anno, un programma indicativo delle attività da svolgere nel corso dell'anno successivo.

3. La giunta regionale individua con propria deliberazione entro il 31 maggio di ogni anno i criteri di ripartizione sulla base dei quali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, determina l'ammontare dei contributi da assegnare alle Province in relazione al programma di attività di cui al secondo comma e tenuto conto della relazione di cui all'art. 26 quarto comma della legge regionale 12 marzo 1985, n. 11.

4. I contributi sono liquidati con decreto del Presidente della giunta regionale in conformità alla deliberazione della giunta di cui al terzo comma.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Le domande inoltrate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge e volte ad ottenere contributi per apparecchiature ai sensi della legge regionale 1° luglio 1981, n. 24, ricadono sotto la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda stessa.

2. Per l'anno 1989 i termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 sono stabiliti, rispettivamente, al sessantesimo e al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Abrogazione di leggi

1. Sono abrogate la legge regionale 24 gennaio 1978, n. 10 e la legge regionale 1° luglio 1981, n. 24.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 1, primo comma, lettera a) si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 200.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 del capitolo 2124 «Concessione di contributi alle province per le funzioni operative e gestioni inerenti l'inquinamento atmosferico» con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri di cui all'art. 1, primo comma, lettera b) si provvede con gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 2125 «Concessione di contributi alle amministrazioni provinciali liguri per l'acquisto di apparecchiature per i controlli sull'inquinamento» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio nei limiti delle disponibilità finanziarie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 14 luglio 1989

MAGNANI

89R0891

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1989, n. 28.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 recante: «Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 2 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HÀ APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 è aggiunta la seguente lettera:

«i) l'indicazione, sotto la responsabilità del legale rappresentante, che è tenuto all'aggiornamento dei dati al verificarsi di ogni variazione, delle generalità e della residenza di tutti i titolari di diritti di proprietà o di qualsiasi diverso diritto, anche relativo a quote di comproprietà o societarie».

Art. 2.

1. Alla legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 dopo l'art. 10 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 10-bis. - *Norme per l'esercizio delle attività convenzionate.*»

1. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le attività dei presidi sanitari privati svolte in regime di convenzionamento col servizio sanitario regionale sono regolate dalle norme che seguono.

2. I presidi sanitari privati di cui alla presente legge svolgono, qualora il piano sanitario regionale ne rilevi la necessità, una funzione integrativa e di supporto alla rete dei servizi sanitari pubblici.

3. Per gli scopi di cui al secondo comma, i presidi iscritti nel registro di cui all'art. 9 possono essere utilizzati qualora lo richiedano e ne abbiano i requisiti, dalle Unità sanitarie locali nel cui territorio vengano erogate le singole prestazioni, sulla base di specifiche convenzioni. All'atto della richiesta, i presidi devono dichiarare, a cura e sotto la responsabilità del legale rappresentante, l'insussistenza di cause che ostinano all'ammissibilità del presidio stesso al convenzionamento ai sensi dell'art. 10-ter.

4. Le convenzioni di cui al terzo comma sono adottate in conformità agli indirizzi ed ai criteri contenuti nel piano sanitario regionale. La stipulazione delle convenzioni è di volta in volta autorizzata dalla giunta regionale, che ne verifica la rispondenza a detti indirizzi e criteri.

5. Le convenzioni hanno di norma durata annuale e non possono comunque superare la durata di anni tre. Esse devono, a pena di nullità, contenere l'elenco delle prestazioni che il presidio privato è autorizzato e tenuto ad erogare e prevedere la quantità massima ammissibile delle stesse per ogni anno solare in relazione alle caratteristiche del presidio».

«Art. 10-ter. - *Limitazioni al convenzionamento dei presidi.*»

1. Non sono ammessi al convenzionamento di cui all'art. 10-bis i presidi nei quali siano comunque interessati quali titolari o soci, direttamente o per interposta persona o per atti simulati, ovvero presso i quali svolgano attività professionale, a qualsiasi titolo, amministratori della Unità sanitaria locale contraente, di altra Unità sanitaria locale ligure e della regione Liguria, oppure amministratori di province e comuni della Liguria preposti alla gestione dell'assistenza sanitaria. L'interesse o l'attività professionale vanno riferiti anche al coniuge non separato legalmente o a parenti ed affini fino al secondo grado.

2. A partire dal 1° gennaio 1990 non sono parimenti ammessi al convenzionamento i presidi nei quali sono cointeressati quali titolari o soci, direttamente o per interposta persona o per atti simulati, dipendenti delle Unità sanitarie locali o della regione Liguria oppure, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, di province e comuni della Liguria, preposti alla gestione dell'assistenza sanitaria.

3. A partire dal 1° gennaio 1990 non sono altresì ammessi al convenzionamento i presidi nei quali svolgono attività professionale dipendenti delle Unità sanitarie locali limitatamente al territorio della provincia in cui è compresa l'Unità sanitaria locale di appartenenza e delle Unità sanitarie locali limitrofe alla Unità sanitaria locale di appartenenza.

4. Le Unità sanitarie locali competenti sono tenute a verificare semestralmente anche sulla base degli elementi forniti dagli interessati a norma dell'art. 2 e della dichiarazione di cui all'art. 10-bis, terzo comma, l'eventuale sussistenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi precedenti.

5. Qualora la verifica di cui al quarto comma abbia avuto riscontro positivo, l'Unità sanitaria locale invita entro trenta giorni gli interessati a far cessare le cause di incompatibilità nel termine di novanta giorni dalla comunicazione, decorso inutilmente il quale dispone la sospensione della convenzione in corso fino alla permanenza del motivo di inammissibilità, ovvero dispone che la convenzione proposta non venga autorizzata. In caso di ulteriore infrazione, l'Unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo non inferiore a quattro mesi, fermo restando l'obbligo della rimozione della causa di incompatibilità.

6. Oltre a quanto previsto al quinto comma, i titolari del presidio sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 67, primo comma, nel caso di violazione delle limitazioni al convenzionamento di cui al presente articolo».

Art. 3.

1. I presidi sanitari che hanno presentato domanda di classificazione ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38, sono tenuti a presentare all'Unità sanitaria locale di competenza, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione di cui all'art. 2, primo comma, lettera i), così come inserita dalla presente legge.

2. I presidi sanitari convenzionati ai sensi delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a presentare, a pena di decadenza della convenzione, entro lo stesso termine di cui al comma precedente la dichiarazione di cui all'art. 10-bis, comma terzo. L'Unità sanitaria locale competente effettua la verifica in ordine all'eventuale sussistenza delle cause di inammissibilità di cui all'art. 10-ter, primo comma, e, in caso di riscontro positivo, trasmette la relativa documentazione al presidente della giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10-ter, terzo comma.

Art. 4.

1. I titolari di autorizzazione dei presidi di cui all'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 possono essere autorizzati ad aprire non più di un punto di prelievo esterno, purché insistente nel territorio della provincia dove ha sede il laboratorio.

2. I punti di prelievo già autorizzati eccedenti il numero previsto al comma precedente devono cessare l'attività entro i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge pena la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio del laboratorio.

3. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 novembre 1988, n. 62 e il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 come modificato dall'art. 6 primo comma della legge regionale 24 novembre 1988, n. 62 sono abrogati.

Art. 5.

1. La lettera c) del primo comma ed il quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 sono sostituiti dai seguenti:

«c) un tecnico di laboratorio diplomato o, in caso di documentata impossibilità, un medico, biologo o chimico in aggiunta al personale previsto dalla lettera b)»;

«5. Nella dotazione minima dei settori specialistici dei laboratori generali è inserito un laureato con i requisiti richiesti per la direzione del corrispondente laboratorio specialistico qualora si effettuino diecimila esami specialistici annui».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 luglio 1989

MAGNANI

89R0892

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1989, n. 29.

Provvedimenti urgenti nel settore della raccolta, della lavorazione e del controllo della qualità sanitaria ed organolettica del latte vaccino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 14 del 23 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Allo scopo di salvaguardare i redditi degli agricoltori dediti alla produzione di latte vaccino, la regione Liguria interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge mediante misure straordinarie legate ad investimenti nel settore della raccolta e del controllo della qualità sanitaria ed organolettica del latte vaccino.

Art. 2.

Contributi

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere per gli anni 1989-90-91-92 contributi a favore di imprenditori agricoli singoli od associati per l'attuazione di programmi straordinari mirati al miglioramento della qualità del latte vaccino, tenuto conto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Art. 3.

Programmi straordinari

1. Ciascun programma straordinario deve riguardare almeno venticinque imprenditori agricoli, operanti in zone omogenee di produzione, e cento vacche da latte.

2. Sono ammissibili i programmi straordinari che:

a) contribuiscono ad un miglioramento durevole delle condizioni di lavoro nelle aziende agricole interessate e consentano, pertanto, una stabilizzazione delle stesse sul territorio;

b) offrano garanzie sufficienti per quanto riguarda la loro efficacia dal punto di vista economico;

c) garantiscano il raggiungimento ed il mantenimento di un alto livello qualitativo del latte vaccino prodotto;

d) garantiscano che il volume di produzione del latte vaccino non aumenti rispetto al quantitativo di riferimento determinato in virtù degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento CEE 857/84 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Contenuti dei programmi straordinari

1. I programmi straordinari devono contenere:

a) una indagine sull'attuale composizione della struttura produttiva e sulla attuale struttura di raccolta, condizionamento e commercializzazione del latte vaccino nella zona considerata;

b) una rilevazione a campione, tramite analisi chimiche, sulle caratteristiche sanitarie ed organolettiche del latte vaccino prodotto nella zona considerata;

c) l'elaborazione di progetti operativi volti all'individuazione delle attrezzature necessarie per il completamento o la costituzione di una efficiente catena del freddo;

d) la definizione di un programma di produzione e di commercializzazione, ivi compresa l'indicazione di indirizzi produttivi, di norme di qualità ed, eventualmente, di azioni volte alla riconversione della produzione;

e) la qualificazione finanziaria per l'acquisto delle attrezzature e mezzi, nonché delle opere da realizzare individuati tramite i progetti operativi di cui alle lettere c) e d).

Art. 5.

Procedure amministrative

1. La giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede, ai soggetti indicati all'art. 2, contributi in conto capitale nella seguente misura:

a) per gli interventi di cui alle lettere a) b), c), d) dell'art. 4 un contributo del 90 per cento della spesa ammessa;

b) per gli acquisti ed opere di cui alla lettera e) dell'art. 4 un contributo del 75 per cento della spesa ammessa.

2. Ciascun programma straordinario è attuato tramite convenzione tra la regione Liguria e gli imprenditori che promuovono il programma o tra la regione Liguria e le associazioni legalmente riconosciute, delegate dagli imprenditori stessi.

La spesa per le azioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 4 non potrà, comunque, eccedere il 15 per cento della spesa ammissibile globale riferita a ciascun programma.

3. Per ottenere i contributi di cui alla presente legge gli interessati presentano domanda alla giunta regionale.

4. Le domande devono essere corredate da:

a) indicazione dei soggetti richiedenti con sintetica descrizione della situazione aziendale;

b) programma straordinario di cui all'art. 3.

5. La giunta regionale provvede all'esame della domanda e alla eventuale concessione dei contributi.

6. Le modalità di liquidazione dei contributi sono contenute nella convenzione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

*Modificazioni della previgente disciplina
dei contributi nel settore lattiero-caseario*

1. I contributi di cui all'art. 6 della legge regionale 7 febbraio 1977, n. 13 «Provvedimenti per la zootecnia» sono ridotti dal 40 per cento al 35 per cento della spesa ammissibile.

2. I contributi in conto capitale previsti dell'art. 3, lettera a) della citata legge regionale 7 febbraio 1977, n. 13 se concessi nell'ambito del settore lattiero-caseario, sono ridotti dal 60 per cento al 35 per cento della spesa ammissibile.

3. I contributi in conto interessi di cui agli articoli 4 e 6 della stessa legge regionale 7 febbraio 1977, n. 13 relativamente al settore lattiero-caseario sono aboliti.

4. I piani di miglioramento materiale dell'azienda di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 59 in data 27 luglio 1987, che contengono investimenti nel settore lattiero-caseario, devono essere conformi a quanto stabilito nell'allegato A capitolo VI della direttiva CEE 397/85 del consiglio in data 5 agosto 1985, recepita con decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 212 ed hanno priorità di finanziamento nell'ambito del comparto zootecnico.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze statali o regionali.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 977.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 dei seguenti capitoli:

6610 «Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli od associati per la realizzazione di indagini, analisi ed elaborazioni di progetti operativi mirati al miglioramento della qualità del latte vaccino» con lo stanziamento di L. 147.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 4 della presente legge;

6611 «Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli od associati per l'acquisto di attrezzature e l'esecuzione di opere mirate al miglioramento della qualità del latte vaccino» con lo stanziamento di L. 830.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione della Comunità Economica Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 luglio 1989

p. Il presidente: VALENZIANO

89R0895

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 30.

Realizzazione, sviluppo e gestione del sistema informativo elettronico della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 6 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piano per l'informatizzazione dei servizi regionali

1. Il Consiglio regionale approva il piano per l'informatizzazione dei servizi regionali.

Tale piano indica i criteri, le priorità, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e i metodi di gestione del sistema di informatizzazione dei servizi regionali.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio un piano operativo triennale scorrevole, unitamente al rendiconto delle realizzazioni compiute nell'anno.

Art. 2.

Convenzione attuativa

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di piano di cui all'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A., costituita ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 «Partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione Informatica», una apposita convenzione attuativa.

2. Detta convenzione attuativa avrà durata novennale e si realizzerà sulla base dei piani operativi triennali di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione del primo piano triennale 1989/1991 di cui al secondo comma dell'articolo 1, si fa fronte:

a) per l'anno 1989 con gli stanziamenti iscritti al capitolo 360 oltre che ai capitoli 230, 8988 e 8989 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989;

b) per gli anni 1990/1991 i relativi oneri trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1989/1991 in corrispondenza della rubrica 1.2.3, oltre che nelle rubriche o programmi che prevedono stanziamenti finalizzati a specifiche aree di informatizzazione.

2. Per gli esercizi successivi al 1991 gli oneri troveranno riscontro nei relativi aggiornamenti del bilancio pluriennale.

3. A partire dal 1990 le quote destinate a gravare sui singoli esercizi saranno determinate con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1989

p. Il presidente: VALENZIANO

89R0896

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 31.

Norme per la corresponsione dei compensi dovuti dai privati che richiedono prestazioni veterinarie all'Unità sanitaria locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 6 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Prestazioni soggette al pagamento di un compenso

1. Sono tenuti alla corresponsione di un compenso a favore dell'Unità sanitaria locale (USL) i soggetti privati che richiedono le seguenti prestazioni:

a) ispezioni, verifiche e controlli sugli alimenti di origine animale e sugli animali ai fini della loro commercializzazione;

b) certificazioni utili alla commercializzazione degli alimenti di origine animale, degli animali ed in genere dei prodotti animali;

c) accertamenti sull'idoneità sanitaria delle strutture e delle attrezzature zootecniche utilizzate per la produzione, il commercio ed il trasporto degli alimenti di origine animale, degli animali ed in genere dei prodotti animali.

Art. 2.

Modalità per il pagamento e l'utilizzazione del compenso

1. Il compenso è corrisposto all'atto dell'effettuazione della prestazione.

2. Nel caso in cui la prestazione sia effettuata con continuità o con particolare frequenza l'Unità sanitaria locale, su richiesta dell'interessato, può consentire che la corresponsione del compenso dovuto avvenga in forma forfettaria o cumulativa.

3. Il compenso riscosso è utilizzato ai sensi della vigente normativa nazionale.

Art. 3.

Ammontare del compenso

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato sanitario regionale di cui all'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 9 come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23, approva l'elenco delle singole prestazioni comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1 e fissa, per ciascuna prestazione, l'ammontare del compenso dovuto.

2. Con il provvedimento di cui al primo comma la Giunta regionale stabilisce altresì i criteri per la corresponsione del compenso dovuto, in forma forfettaria.

3. L'ammontare del compenso è periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Norma finale

1. Alle prestazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'articolo 3 conserva validità il tariffario approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1415 del 30 marzo 1989 e successive modificazioni.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1989

p. Il presidente: VALENZIANO

89R0897

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 32.

Norme sulla costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali per le indennità di esproprio nonché ulteriori deleghe alle province in materia di espropri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 6 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

CAPO I

**NORME SULLE COMMISSIONI PROVINCIALI
PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI
AGRICOLI MEDI E DELL'INDENNITÀ
DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE**

Art. 1.

*Costituzione delle Commissioni
di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*

1. I componenti delle Commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e della indennità di espropriazione ed occupazione, di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche e integrazioni, sono nominati con decreto del presidente della Giunta regionale.

2. Gli esperti in materia urbanistica ed edilizia vengono designati direttamente dalla Giunta regionale, quelli in materia di agricoltura e foreste sono scelti dalla Giunta regionale tra terne proposte dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative.

Le proposte delle terne di esperti in materia di agricoltura e foreste devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di mancata o irregolare proposta entro tale termine, il presidente della Giunta regionale provvede, comunque, alla costituzione della Commissione purché sia possibile la nomina almeno della metà più uno dei componenti. Alla integrazione della Commissione si provvede non appena giungano le proposte mancanti.

3. Con la medesima procedura prevista per la nomina dei membri effettivi, viene contestualmente nominato per ciascun esperto un membro supplente.

4. Nei casi in cui si fa luogo all'integrazione della Commissione ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i sindaci partecipano alla riunione senza diritto di voto qualora l'indennità da determinare riguardi immobili espropriati dall'amministrazione che rappresentano.

5. I membri esperti in materia urbanistica ed edilizia e in materia di agricoltura e foreste, sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione; a tal fine il presidente della Commissione è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione.

6. Le Commissioni durano in carica cinque anni.

Art. 2.

Funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

2. Le pronunce delle Commissioni sono trasmesse alla Regione per la pubblicazione in estratto nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

Art. 3.

Oneri a carico della Regione

1. Sono a carico della Regione le indennità di presenza e il rimborso spese ai componenti delle Commissioni provinciali, ai sensi dell'articolo 4.

2. Sono altresì a carico della Regione le spese postali e telefoniche relative al funzionamento delle Commissioni stesse, ivi comprese quelle relative agli anni 1986, 1987 e 1988, da liquidarsi previa idonea documentazione.

Art. 4.

Indennità varie

1. A ciascuno dei componenti delle Commissioni sono attribuite, per ogni giornata di seduta, le indennità di presenza previste dall'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1984, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai medesimi componenti è corrisposta altresì una indennità a titolo di rimborso spese secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai componenti delle Commissioni stesse che siano dipendenti regionali, si applicano le disposizioni ad essi riservate in materia di rimborso spese.

CAPO II

ULTERIORI FUNZIONI ESPROPRIATIVE DELEGATE ALLE PROVINCE

Art. 5.

Delega alle Province delle competenze in materia di espropriazioni per pubblico interesse

1. La delega alle province, in materia di espropriazioni per pubblico interesse, è estesa ai procedimenti di espropriazione promossi dai soggetti comunque rientranti nell'ambito dell'articolo 2, secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sono pertanto delegate alle province le funzioni amministrative concernenti gli istituti previsti dalla medesima legge n. 2359 1865, relativi ai procedimenti di cui al comma primo.

3. Sono altresì delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'espropriazione in materia di edilizia alberghiera, di cui alla legge 7 aprile 1938, n. 475 e al regio decreto 12 luglio 1938, n. 1473 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Ai rapporti tra Regione ed Enti delegati si applica l'articolo 47, terzo, quarto, quinto, sesto, nono e decimo comma della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

5. La delega alle province comprende anche i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i provvedimenti già adottati dalla Regione.

6. In deroga al disposto del primo comma, restano di competenza della Regione le funzioni espropriative relative all'impianto di opere elettriche realizzate dall'ENEL fino e di 150.000 Volts.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989:

0425 «Postali, telegrafiche, telefoniche, bolli e carte bollate, noleggio apparecchiature telefoniche, canoni e manutenzione impianti»;

0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali»;

0565 «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865, delegate alle province».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1989

p. Il presidente: VALENZIANO

89R0898

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 33.

Norme per incentivare la formazione del personale infermieristico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 6 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge regionale, in considerazione dell'inderogabile ed assoluta esigenza di acquisire le unità di personale infermieristico indispensabili per garantire il normale svolgimento delle attività assistenziali nelle strutture sanitarie delle Unità sanitarie locali, (U.U.S.S.L.L.) detta norme per incentivare la partecipazione degli allievi ai corsi di formazione per personale infermieristico favorendo altresì, nel corso di tale partecipazione ed al fine di una più qualificata formazione professionale, un più attivo inserimento degli stessi nei vari settori dell'assistenza sanitaria.

Art. 2.

Modalità

1. Per i fini indicati all'articolo 1 ed in considerazione anche dell'esigenza di assicurare un rapporto crescente tra la cultura della formazione professionale specifica e la cultura generale nel lavoro sanitario, gli allievi che partecipano ai corsi di formazione dovranno completare la propria preparazione professionale partecipando, in qualità di studenti tirocinanti, agli interventi in materia di assistenza sanitaria.

2. Le modalità di tale partecipazione, che deve essere svolta durante gli anni di corso in aggiunta alle normali attività tecniche e pratiche già previste nei programmi di studio, sono stabilite dalle Unità sanitarie locali sulla base di appositi programmi di utilizzo degli studenti.

3. Sono esclusi dalla partecipazione agli interventi in materia di assistenza sanitaria soltanto gli allievi che ne facciano espressa richiesta.

Art. 3.

Compensi

1. Agli allievi che partecipano ai corsi per la formazione del personale infermieristico e che sono utilizzati dalle Unità sanitarie locali, quali studenti tirocinanti viene corrisposto, in aggiunta ai contributi ed alle indennità già previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, un assegno mensile di lire 400.000 lorde rapportato ad ogni giornata di effettiva presenza.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio regionale destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1989

p. Il presidente: VALENZIANO

89R0899

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 34.

Modifica dell'articolo 12, primo comma della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50: «Organizzazione turistica regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 6 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Modifica dell'articolo 12, primo comma della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50

1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 è sostituito dai seguenti:

«1. Il Comitato esecutivo è composto da otto persone:

a) il Presidente;

b) il Sindaco o l'Assessore del Comune dell'entroterra già sede di Azienda Autonoma di soggiorno o, non esistendo Comune che abbia la suddetta caratteristica, un componente della Giunta di una delle Comunità Montane competenti, presenti nel Consiglio;

c) sei Consiglieri, di cui almeno due operatori turistici scelti tra quelli di cui all'articolo 9 secondo comma lettera f), eletti dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima seduta con voto limitato a quattro, tra i propri componenti.

2. Il Comitato esecutivo ha la stessa durata del Consiglio e continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo organo collegiale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1989

p. Il presidente: VALENZIANO

89R0900

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 35.

Istituzione della Consulta regionale per i problemi della unificazione europea e della Consulta femminile regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 6 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

ISTITUZIONE DI DUE CONSULTE REGIONALI

Art. 1.

Consulte regionali

1. Sono istituite presso la Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto regionale, la Consulta regionale per i problemi dell'unificazione europea e la Consulta femminile regionale.

CAPO II

CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DELL'UNIFICAZIONE EUROPEA

Art. 2.

Finalità e compiti

1. La Regione, per contribuire alla istituzione di un potere politico sovranazionale europeo, incentrato sul parlamento Europeo e titolare di funzioni che consentano una maggiore incidenza della azione comunitaria, assume iniziative per interessare e coinvolgere i cittadini della Liguria su questioni generali e specifiche connesse con il processo di unificazione politica dell'Europa.

2. La Regione, che fa parte insieme a province e Comuni della Liguria della Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCIRE) e la Consulta di cui al precedente capo si avvalgono, per la realizzazione di quanto sopra indicato, anche della collaborazione della stessa AICCIRE e del Movimento Federalista Europeo (MFE) alle cui iniziative assicurano l'opportuno sostegno.

3. La Consulta regionale per i problemi dell'unificazione europea è organo permanente di consultazione della Regione e di raccordo dei soggetti istituzionali territoriali, relativamente alla problematica europeistica.

4. In particolare la Consulta:

a) promuove convegni di studio, dibattiti, conferenze, rivolti ad esaltare il ruolo specifico della Regione nel processo di unificazione europea;

b) rappresenta ai competenti organi della Regione le istanze emergenti dall'opinione pubblica in ordine alle questioni europeistiche e favorisce iniziative per la diffusione tra i cittadini, ed in particolare fra i giovani, della conoscenza di tali problemi;

c) formula suggerimenti relativi a interventi in campo economico e sociale con particolare riferimento ai problemi dei pavoratori emigranti;

d) favorisce rapporti permanenti tra la Regione e le organizzazioni interessate ai problemi europei;

e) sensibilizza l'opinione pubblica, ed in particolare le forze politiche, economiche, sociali e culturali operanti nel territorio ligure, riguardo al conferimento di un mandato costituente al parlamento europeo;

f) suggerisce e promuove iniziative che contribuiscano a favorire il processo di democratizzazione delle Istituzioni delle Comunità europee;

g) promuove rapporti permanenti con analoghi organismi istituiti presso altre regioni;

h) avvia contatti con analoghe realtà ed istituzioni regionali europee nel rispetto della normativa statale in vigore.

Art. 3.

Composizione

1. La Consulta è composta da:

a) il presidente della Giunta regionale ed il presidente del Consiglio o loro delegati;

b) i membri del Parlamento Europeo eletti nella Circoscrizione I Italia Nord Occidentale, residenti in Liguria, o che comunque ne facciano richiesta;

c) un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare regionale ed altri cinque Consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato a due terzi;

d) un rappresentante, designato dal rispettivo organismo regionale, di ciascun partito o movimento politico presente in parlamento o nel Consiglio regionale;

e) i presidenti delle quattro province o loro delegati;

f) i Sindaci dei Comuni capoluogo o loro delegati e otto rappresentanti degli altri comuni designati dall'ANCI regionale;

g) un rappresentante designato dall'Unione Comuni e Comunità Montane (UNCME) ligure;

h) i presidenti delle quattro Camere di Commercio Industria artigianato e agricoltura o loro delegati;

i) quattordici rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative in campo nazionale e regionale così suddivisi:

1) due rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori industriali;

2) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani;

3) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

4) due rappresentanti delle organizzazioni professionali del commercio e del turismo;

5) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative;

6) tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori;

l) due rappresentanti della AICCRE;

m) un rappresentante del Movimento europeo;

n) un rappresentante del Movimento federalista europeo;

o) un rappresentante dell'Association Européenne des enseignants (AEDE).

2. Possono essere chiamati a far parte della Consulta, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio su proposta della Consulta stessa, non più di quindici personalità della cultura, della scienza e dell'arte particolarmente interessate ai problemi europei.

Art. 4.

Presidenza

1. La prima seduta della Consulta viene indetta dal presidente del Consiglio regionale.

2. Nel corso della riunione di cui al primo comma vengono eletti, con unica votazione a scrutinio segreto, il presidente ed il Vice presidente.

A tal fine ciascun componente della Consulta scrive sulla propria scheda un solo nome: chi riporta il maggior numero di voti è proclamato Presidente; colui che lo segue in graduatoria Vice presidente.

CAPO III

CONSULTA FEMMINILE REGIONALE

Art. 5.

Finalità e compiti

1. La Consulta femminile regionale costituisce per la Regione Liguria organo di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della donna nella vita sociale, economica e politica.

2. È compito della Consulta:

a) proporre ai competenti organi regionali indagini e ricerche sulle condizioni della donna in Liguria, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni da realizzare anche con le forme di collaborazione di cui all'articolo 12;

b) formulare osservazioni e proposte sui progetti di legge regionale e su singole deliberazioni del Consiglio e della Giunta che abbiano riferimento a quanto previsto dal primo comma;

c) presentare ai titolari dell'iniziativa legislativa proposte per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalità di cui al primo comma;

d) valutare lo stato di attuazione delle leggi che riguardano la condizione della donna;

e) sviluppare rapporti di collaborazione con analoghe Consulte istituite in altre Regioni, al fine di promuovere il coordinamento delle iniziative delle diverse Regioni;

f) raccogliere e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile e promuovere un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

g) presentare annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle problematiche legate alla condizione femminile, emerse nel corso della sua attività;

h) promuovere ogni altra iniziativa utile in relazione agli scopi di cui al primo comma.

3. Spetta agli organi della Regione assicurare il coordinamento delle iniziative della Consulta con le altre attività regionali.

4. La Consulta esprime per iscritto pareri, osservazioni con relazione unitaria, se approvata all'unanimità, o con relazioni di maggioranza o minoranza.

Art. 6.

Composizione

1. La Consulta è composta:

a) da una rappresentante effettiva e una supplente di ciascun partito o movimento politico, presente in Consiglio regionale;

b) da una rappresentante giovanile effettiva e una supplente dei predetti partiti o movimenti;

c) da tre rappresentanti effettive e tre supplenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) da una rappresentante effettiva e una supplente per ciascuna associazione femminile operante in Liguria da almeno tre anni con rappresentanze effettive in più di una provincia, che abbia come scopo primario la promozione, l'emancipazione e la liberazione della donna e che operi con strutture e finalità democratiche sancite dalla Costituzione, non circoscritte ad interessi di categorie professionali;

e) da una rappresentante effettiva e una supplente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro;

f) da un membro effettivo e uno supplente designato dalle Consulte provinciali.

2. Ogni partito, associazione o movimento femminile può sostituire le proprie designate in qualsiasi momento.

Art. 7.

Ammissione rappresentanti di ulteriori associazioni

1. L'ammissione di rappresentanti di associazioni femminili che abbiano i requisiti di cui all'articolo 6, successivamente alla costituzione di cui all'articolo 9, è decisa dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita la Consulta.

Art. 8.

Presidenza

1. La prima seduta della Consulta viene indetta dal presidente del Consiglio regionale. Nel corso della riunione viene eletta una presidente con la maggioranza di metà più uno delle componenti.

2. La Consulta può adottare formale provvedimento atto a garantire la rotazione, per pari periodi di tempo, dell'incarico di presidente.

CAPO IV

NORME COMUNI

Art. 9.

Costituzione e durata in carica

1. Le Consulte vengono rinnovate all'inizio di ciascuna legislatura regionale e restano in carica sino alla scadenza della legislatura stessa.

2. Le designazioni dei componenti effettivi devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dal rinnovo del Consiglio.

Art. 10.

Sede e strutture

1. Le Consulte hanno sede presso il Consiglio regionale, che mette a disposizione il personale occorrente per la comune segreteria organizzativa oltreché per l'espletamento delle relative attività.

Art. 11.

Funzionamento

1. Ogni Consulta, entro un mese dalla propria prima costituzione, provvede ad adottare, a maggioranza di due terzi dei votanti, un regolamento per il proprio funzionamento interno. Eventuali successive modifiche sono adottate con la medesima maggioranza.

2. Ognuna delle Consulte adotta un programma annuale di attività sottoposto all'Ufficio di presidenza che, con propria deliberazione, stabilisce i mezzi posti a disposizione. L'impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono effettuati dall'Ufficio di presidenza ai sensi del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale 16 gennaio 1984 n. 1.

Art. 12.

Forme di collaborazione

1. Le Consulte possono richiedere, tramite l'Ufficio di presidenza del Consiglio, ai competenti organi della Regione, la collaborazione degli Uffici da essa dipendenti.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dal capitolo 0030 «Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti o privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche» del Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno 1989.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le designazioni dei componenti di cui agli articoli 3 e 6 debbono pervenire al presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale.

2. Con la costituzione delle Consulte previste dalla presente legge sono soppressi gli analoghi organismi istituiti con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 263 del 1° dicembre 1976 e n. 17 del 21 marzo 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1989

p. Il presidente: VALENZIANO

89R0901

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 36.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1987, n. 28: «Provvidenze a favore dei nefropatici in trattamento di emodialisi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1976, n. 42».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 6 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1987, n. 28

1. L'importo massimo del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma della legge regionale 27 agosto 1987 n. 28, è elevato a lire 1.800.000; tale valore è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base del tasso di inflazione.

2. Il rimborso di cui all'articolo 1 terzo comma è elevato al 70 per cento delle spese sostenute dall'assistito.

Art. 2.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1987, n. 28

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il rimborso delle spese di trasporto effettuato con l'uso di mezzi pubblici collettivi ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo comma, mediante autovetture ad uso privato, è corrisposto anche nel caso in cui le strutture sanitarie indicate al primo comma siano ubicate nel territorio di altre regioni, dove l'assistito si trovi in temporaneo soggiorno, per motivi di cura. In tal caso la necessità della cura deve risultare da apposita certificazione medica».

2. Al quarto comma dell'articolo 2 le parole: «nell'ipotesi di cui al secondo comma» sono così sostituite: «nelle ipotesi di cui ai commi secondo e terzo bis».

3. Al quinto comma dell'articolo 2 dopo le parole: «il luogo di residenza» sono aggiunte le parole «o di dimora».

Art. 3.

Inserimento dell'articolo 3-bis nella legge regionale 27 agosto 1987 n. 28

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

Contributi e rimborso spese ai nefropatici in trattamento di dialisi peritoneale.

1. Ai nefropatici sottoposti al trattamento di dialisi peritoneale continua domiciliare è corrisposto un contributo annuale di lire 500.000, secondo le modalità previste dall'articolo 1 della presente legge.

2. I rimborsi spese previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono corrisposti anche ai nefropatici in trattamento di dialisi peritoneale ambulatoriale.».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio regionale destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1989

p. Il presidente: VALENZIANO

89R0902

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1989, n. 37.

Norme in materia di partecipazione ai pubblici concorsi. Elevazione del limite d'età.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 6 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi di ammissione agli impieghi regionali

1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 1979 n. 34 recante «Disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Liguria» è sostituita dalla seguente:

«b) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 40;».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1989

p. Il presidente: VALENZIANO

89R0903

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1989, n. 38.

Modifica ed integrazione della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19: «Norme per la protezione della fauna e la disciplina della caccia» come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 55.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 6 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 17 della legge regionale 1° giugno 1979 n. 19 come integrato e modificato dall'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1984 n. 55 è sostituito dal seguente:

Caccia al cinghiale

Le province, sentito il parere del proprio Comitato tecnico consultivo, provvedono ad individuare e delimitare nei territori di rispettiva competenza zone denominate a «rischio agricolo» possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole prevalentemente esercitate.

Nelle dette zone classificate «a rischio agricolo» è autorizzato, anche nel periodo di divieto della caccia alla specie ed all'interno di ambiti protetti ai fini venatori l'abbattimento dei cinghiali purché effettuato ad opera degli agenti venatori dipendenti dalle Province coadiuvati, se del caso, da agenti volontari nonché da squadre di cacciatori e conduttori di cani validamente costituite agli effetti della presente legge. I capi di cinghiali abbattuti nel detto periodo di divieto sono a disposizione delle province che provvedono alla loro destinazione previ i prescritti esami trichinoscopici.

Le aree «a rischio agricolo» non possono interessare i parchi, le riserve naturali e le aree protette, fatta eccezione per le aree classificate come ZIAA (Zone di Interesse Agricolo-Ambientale) dalle rispettive leggi istitutive.

Nel caso di battute di caccia al cinghiale svolte in aree protette regionali, le province sono tenute a darne preventiva comunicazione all'ente od organismo di gestione competente.

Le province, sentito il proprio Comitato tecnico consultivo, stabiliscono entro il 15 settembre di ciascuna annata venatoria il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti, nel normale esercizio di caccia, nel territorio di competenza nel corso dell'annata stessa, tenuto anche conto della densità minima sufficiente alla sopravvivenza della specie selvatica.

I detti contingenti non debbono essere superiori al novanta per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva.

Durante il normale periodo di caccia alla specie stabilito all'articolo 11 secondo comma numero 7) della legge 27 dicembre 1977 n. 968 l'abbattimento dei cinghiali all'interno delle zone denominate a «rischio agricolo» è consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme regolamentari di cui al successivo comma.

Restano ferme le quote di prelievo giornaliero e stagionale di cui all'articolo 16.

All'esercizio della caccia al cinghiale nell'ambito dei territori non classificati zone a «rischio agricolo» sono ammesse esclusivamente squadre di cacciatori sulla base di norme regolamentari emanate dalle singole province sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale.

Tali norme debbono altresì prevedere l'istituzione da parte delle singole province di appositi corsi di preparazione aventi per oggetto le particolari modalità di conduzione della caccia nonché la corretta impostazione dei prelievi di cinghiali e delle comunicazioni di rilevamenti sui capi abbattuti validi anche ai fini gestionali.

Le squadre di cacciatori s'intendono validamente costituite ai fini dell'ammissione alla caccia al cinghiale se almeno uno dei rispettivi singoli componenti è in possesso della regolare certificazione attestante la partecipazione ai corsi di preparazione di cui al comma precedente.

L'avvenuta cattura di ogni cinghiale oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento, nonché con l'esibizione dell'attestato veterinario relativo alla consegna di campioni per i prescritti esami trichinoscopici, a mezzo lettera raccomandata alla provincia entro i due giorni successivi. Le relative ricevute debbono essere conservate ed esibite al personale di vigilanza, unitamente al tesserino.

L'obbligo della segnalazione non ricorre ove l'avvenuto abbattimento sia stato accertato nei due giorni successivi dagli agenti venatori dipendenti dalle province i quali presa visione dell'attestato veterinario di cui al comma precedente provvedono a rilasciare all'interessato apposita ricevuta da valere, ad ogni effetto, in luogo della documentazione di cui al comma precedente.

Le province, accertato sulla base delle predette segnalazioni l'abbattimento dei nove decimi dei contingenti stabiliti, provvedono a chiudere la caccia nei territori di competenza entro otto giorni dall'avvenuto accertamento dandone nel contempo adeguata pubblicità.

Le province comunicano alla Regione entro il 15 marzo di ciascun anno una valutazione complessiva circa la gestione faunistica dei cinghiali nei rispettivi territori con particolare riferimento agli abbattimenti effettuati nel corso della precedente stagione venatoria anche nell'ambito delle singole zone «a rischio agricolo» durante il periodo di divieto della caccia alla specie.

Art. 2.

1. È sempre vietato immettere nel territorio ligure cinghiali di qualsiasi razza e provenienza, sia ai fini del ripopolamento che per ogni altro fine.

2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000 per ciascun capo di cinghiale o suo ibrido immesso abusivamente sul territorio.

Art. 3.

1. In prima applicazione le Province provvedono ad individuare le zone «a rischio agricolo» entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le province istituiscono i corsi di preparazione alla caccia al cinghiale a partire dalla stagione venatoria successiva a quella della entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore della norma di cui al secondo comma, resta vigente, per la costituzione delle squadre di cacciatori, la disciplina di cui all'articolo 17 della legge regionale 1^a giugno 1979 n. 19, come integrato e modificato dall'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1984 n. 55.

Art. 4.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 25 agosto 1989

p. Il presidente: VALENZIANO

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1989, n. 39.

Disciplina dell'agriturismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15, del 6 settembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria, in armonia con gli indirizzi della politica agricola nazionale e comunitaria, ed in conformità con la legge 5 dicembre 1985 n. 730, promuove e sostiene l'agriturismo, al fine di integrare i redditi degli imprenditori agricoli e di migliorare le loro condizioni di vita, di favorire l'equilibrio tra le zone agricole, nonché la conservazione e la tutela dell'ambiente, di meglio utilizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio, di valorizzare i prodotti tipici, di sviluppare il turismo sociale e giovanile, di tutelare le tradizioni culturali, di favorire il rapporto tra città e campagna.

Art. 2.

Attività agrituristiche

1. Ai fini della presente legge costituiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli o associati, e dai loro familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, in rapporto di connessione e complementarietà con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche può essere effettuato su tutto il territorio regionale.

3. Lo svolgimento di attività agrituristiche nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

4. Rientrano fra tali attività:

a) dare alloggio per soggiorno turistico in spazi aperti nelle aziende e in locali destinati alla ricezione;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative, sportive e culturali legate all'agricoltura, alla vita dei campi e all'escursionismo, inclusi i maneggi per cavalli e i laghetti per la pesca sportiva.

5. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

6. Nell'ambito dell'azienda agricola le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame devono comunque rimanere principali; a tal fine il tempo-lavoro impiegato nelle suddette attività deve essere superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 7, secondo comma.

Art. 3.

Limiti dell'attività agrituristica

1. Le attività di cui all'art. 2, quarto comma, lettera a), sono esercitate in appositi locali aziendali a ciò adibiti o in spazi aperti per un massimo di dodici persone in non più di sei stanze ammobiliate o intente, caravans o altro mezzo autonomo di pernottamento.

2. Nelle zone di preminente interesse agrituristico, individuate nel programma regionale di cui all'art. 12, i limiti di cui al primo comma possono essere aumentati fino al doppio, tenuto conto della peculiarità delle singole zone.

In caso di aziende associate i limiti di cui al primo e secondo comma sono riferiti ad ogni singola azienda agricola.

Art. 4.

Utilizzazione di locali per attività agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'operatore agrituristico, nonché gli edifici, o parti di essi, esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso nei limiti di quanto disposto dagli articoli 3 e 6.

2. Il programma di cui all'art. 12 individua i Comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga l'attività agricola in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in altro Comune limitrofo.

Art. 5.

Norme igienico-sanitarie

1. Gli alloggi agrituristiche devono presentare i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, quinto comma.

2. Gli alloggi agrituristiche devono inoltre essere dotati di un locale bagno, completo di w.c. con cassetta di cacciata, lavabo e vasca da bagno o doccia, ogni sei persone compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.

Gli spazi aperti destinati all'alloggio devono essere dotati di acqua potabile, energia elettrica nonché di un locale bagno, completo di w. c. con cassetta di cacciata, lavabo e vasca da bagno o doccia, ogni sei persone ospitate.

4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

Art. 6.

Disposizioni urbanistiche

1. Negli edifici esistenti destinati ad abitazione l'imprenditore agricolo può esercitare l'attività agrituristica entro i limiti di cui all'art. 3 nel rispetto della normativa urbanistica e paesistica.

2. Nelle zone di prevalente interesse agrituristico individuate nel programma di cui all'art. 12 l'imprenditore agricolo può esercitare l'attività agrituristica anche utilizzando gli esistenti manufatti connessi alla conduzione agricola del fondo e non destinati ad abitazione.

3. Il programma agrituristico regionale di cui all'art. 12 determina altresì sulla base delle caratteristiche morfologiche e paesistiche, dell'agricoltura praticata nonché della tipologia dei fabbricati agricoli, il numero massimo delle stanze ricavabili e delle persone ospitabili nei locali di cui al secondo comma per ciascun tipo di edificio e per ciascun ambito territoriale considerato, fermo restando che, anche nell'ipotesi di cui all'art. 3, secondo comma, la capacità ricettiva in essi realizzabile non può in ogni caso superare le dodici persone in non più di sei stanze.

4. La concessione o autorizzazione ad edificare per le opere edilizie necessarie al fine di utilizzare ad uso agrituristico i manufatti di cui al terzo comma potrà essere rilasciata ai soli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco di cui all'art. 7. Qualora gli imprenditori siano soltanto conduttori del fondo, per la realizzazione delle opere di cui al presente comma, si applicano le norme di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 3 maggio 1982 n. 203.

5. Gli interventi edilizi necessari al fine di utilizzare ad uso agrituristico locali già destinati ad abitazioni agricole non sono soggetti alle prescrizioni del d.m. Sanità 5 luglio 1975 e dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 quando non comportino la ristrutturazione dell'intero corpo scala, fatto salvo l'obbligo di assicurare una superficie minima di mq 7 per le stanze ad un letto e di mq 12 per le stanze a due letti, nonché una altezza media minima di metri 2,55.

6. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate, anche mediante l'utilizzo delle tecniche e dei materiali tradizionali.

7. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per le attività agrituristiche e per le attrezzature ed i servizi ad esse afferenti.

Art. 7.

Elenco regionale degli operatori agrituristiche

1. La Regione istituisce l'Elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica.

2. Il Consiglio regionale con proprio regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco nonché le norme di attuazione di quanto previsto dal quarto comma.

3. L'Elenco è tenuto dalla Commissione regionale per l'agriturismo, di cui all'art. 14.

4. La domanda di iscrizione deve contenere:

a) idonea documentazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile o di familiare dello stesso di cui all'art. 230-bis del codice civile;

b) idonea documentazione dalla quale emergano l'ubicazione dell'azienda, la tipologia produttiva, la dimensione e gli indirizzi culturali;

c) indicazione degli edifici e delle aree che si intendono utilizzare per le attività agrituristiche;

d) descrizione delle attività agrituristiche in progetto;

e) idonea documentazione o attestazione formale comprovante le condizioni di cui all'art. 2 sesto comma.

5. Non possono ottenere l'iscrizione e rimanere iscritti nell'Elenco regionale, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti di cui all'art. 6 terzo comma della legge 5 dicembre 1985, n. 730; per l'accertamento di tali condizioni si applica il quarto comma del medesimo articolo.

6. L'operatore agrituristico iscritto nell'Elenco ha l'obbligo di:

a) osservare le disposizioni ed i provvedimenti emanati dalla Regione;

b) consentire al Comune di effettuare controlli ed ispezioni;

c) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 8;

d) osservare gli obblighi derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza;

e) rispettare ed esporre nei locali adibiti all'attività agrituristica le tariffe massime comunicate al Comune;

f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la dicitura «azienda agrituristica»;

g) comunicare al Sindaco, entro trenta giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.

7. L'iscrizione nell'Elenco degli operatori agrituristiche è presupposto per ottenere l'autorizzazione comunale di cui all'art. 8.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche

1. I soggetti iscritti nell'Elenco di cui all'art. 7 devono richiedere l'autorizzazione all'esercizio al Sindaco del Comune nel cui territorio intendono svolgere l'attività agrituristica.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

b) la copia del libretto sanitario rilasciato ai soggetti che esercitano l'attività;

c) il nulla-osta igienico-sanitario rilasciato dalla competente autorità relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per l'attività agrituristica;

d) l'indicazione degli estremi o copia, ove necessario, della concessione o autorizzazione edilizia o della relazione presentata al Sindaco ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di opere relative ai locali da utilizzare per le attività agrituristiche;

e) il certificato di iscrizione all'Elenco di cui all'art. 7.

3. Il Sindaco provvede sulle domande di cui al primo comma entro novanta giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni. L'autorizzazione fissa i limiti e le modalità per lo svolgimento dell'attività.

4. L'autorizzazione ha durata triennale ed è rinnovabile a semplice richiesta dell'interessato che confermi lo svolgimento dell'attività e il possesso dei requisiti. Essa è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo eventualmente previsto da altre leggi per l'esercizio della attività autorizzata.

5. Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni per violazione degli obblighi di cui all'art. 7 sesto comma lettere a), b), d) ed e).

2. L'autorizzazione comunale è revocata dal Sindaco con provvedimento motivato, qualora l'operatore agrituristico:

a) non abbia intrapreso l'attività agrituristica entro un anno dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 8 o dall'ultimazione dei lavori di adeguamento degli immobili;

b) abbia, successivamente all'autorizzazione, perduto uno dei requisiti per il conseguimento della stessa;

c) abbia subito nel corso dell'anno solare più periodi di sospensione per complessivi quarantacinque giorni.

3. La revoca dell'autorizzazione produce la cancellazione dell'operatore agrituristico dall'Elenco regionale e la decadenza dagli eventuali contributi conseguiti nel triennio precedente, con recupero delle somme già erogate maggiorate dagli interessi legali.

Art. 10.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque eserciti abusivamente attività agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui all'art. 7 sesto comma lettere c), f) e g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000.

3. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono delegate al Comune competente per territorio. Si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono interamente devolute al Comune a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.

Art. 11.

Determinazione delle tariffe

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori agrituristici devono presentare al Comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

2. Nei trenta giorni successivi il Comune trasmette alla Regione l'elenco degli operatori agrituristici autorizzati con l'Elenco delle attività svolte e delle tariffe praticate.

3. Se, dopo il primo anno di esercizio gli interessati non presentano le dichiarazioni di cui al primo comma, si intendono confermate le tariffe comunicate per l'anno precedente.

Art. 12.

Programma agrituristico regionale

1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e comunitaria, con il piano regionale di sviluppo e con gli strumenti di programmazione territoriale regionale, adotta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico ed i Comuni nei cui centri abitati sono consentite attività agrituristiche ai sensi dell'art. 4 secondo comma, determina gli interventi per la valorizzazione delle risorse economiche, naturali, ambientali e paesaggistiche, fissa i criteri di ripartizione dei fondi destinati all'agriturismo, individua gli interventi funzionali all'agriturismo o a questo collegati da effettuarsi ad iniziativa di altri settori della Amministrazione.

3. Il programma agrituristico regionale ha durata quinquennale e si articola in piani annuali di attuazione, che determinano per ciascun anno il livello di spesa e le iniziative, pubbliche e private, ammesse a finanziamento.

4. I piani annuali di attuazione sono approvati entro il 30 aprile di ciascun anno dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto dei piani integrati zionali di cui all'art. 13.

5. Il programma regionale viene elaborato curando il coordinamento con i programmi di interesse agrituristico approvati ai sensi del Regolamento CEE 2088/85 e tiene conto delle seguenti priorità:

a) promozione delle attività agrituristiche nelle aree protette;

b) sostegno ad aziende o cooperative che valorizzano i prodotti tipici ed applicano tecniche agronomiche tese alla salvaguardia dell'ambiente.

6. Il programma agrituristico regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta che redige lo schema di programma sulla base delle proposte degli Enti locali e sentiti gli organismi di amministrazione dei parchi e delle riserve naturali nonché le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale.

7. Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 13.

Piani integrati zionali

1. Le Comunità montane e i Comuni associati compresi nelle zone di prevalente interesse agrituristico, individuate nel programma regionale agrituristico, redigono piani zionali integrati di intervento con l'osservanza degli indirizzi enunciati dalla Regione nel programma regionale di cui all'art. 12.

2. I piani zionali integrati devono contenere:

a) la perimetrazione dell'ambito territoriale cui il piano si riferisce;

b) il rilevamento delle risorse agricole, ambientali, culturali, edilizie ed economico-produttive;

c) gli interventi prioritari destinati alla valorizzazione delle attività agrituristiche e delle iniziative produttive e commerciali tipiche, collegate all'agricoltura;

d) le risorse finanziarie pubbliche e private disponibili.

3. I piani integrati zionali di intervento sono trasmessi per l'approvazione alla Regione che nell'ambito del Piano annuale ne determina il finanziamento.

Articolo 14

Commissione regionale per l'agriturismo

1. È istituita la Commissione regionale per l'agriturismo nominata con decreto del presidente della Giunta regionale e composta:

a) dal presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;

b) da un dipendente regionale di qualifica non inferiore all'ottava per i seguenti Servizi: Servizio produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura, Servizio organizzazione turistica e strutture ricettive, Servizio tutela dell'ambiente, Servizio beni ambientali e naturali e Servizio strumenti urbanistici;

c) da tre esperti designati congiuntamente dalle Organizzazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale operanti nel territorio regionale. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta, designato dal presidente.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) formula il proprio parere alla Giunta regionale sullo schema di programma agrituristico della Regione;

b) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attuazione e sui piani integrati zonali di interventi straordinari;

c) propone alla Giunta regionale attività di indagine, studio, ricerca ed iniziative di sostegno della domanda e dell'offerta agrituristiche;

d) svolge attività di consulenza in tema di politiche agrituristiche nei riguardi degli Enti locali;

e) tiene l'Elenco regionale degli operatori agrituristiche.

3. La Commissione resta in carica per la durata di ciascuna legislatura regionale.

4. Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nella tabella g) allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, dal Servizio organizzazione turistica e strutture ricettive sono sopresse le parole «e agriturismo» che vengono inserite nel Servizio produzioni agricole e valorizzazione dell'agricoltura.

Art. 15.

Interventi ed attività degli operatori agrituristiche

1. Nel programma regionale di cui all'art. 12 sono stabilite le priorità tra le seguenti categorie di interventi degli operatori agrituristiche:

a) manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento igienico e ristrutturazione edilizia dei fabbricati rurali da destinare ad utilizzo agrituristiche;

b) acquisto di arredi e attrezzature per i locali da destinare ad utilizzo agrituristiche ivi compresi quelli destinati alla conservazione, alla vendita e al consumo dei prodotti agricoli aziendali;

c) installazione, manutenzione e miglioramento di impianti elettrici, termici e telefonici per i locali ad utilizzo agrituristiche;

d) allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende, caravans o altri mezzi autonomi di pernottamento;

e) organizzazione di attività culturali, ricreative, sportive ed escursionistiche in ambito agricolo.

Art. 16.

Modalità di concessione dei contributi

1. Il programma regionale agrituristiche e di sviluppo delle aree rurali reca norme per stabilire:

a) la quota di contributo a carico della Regione per ciascuna categoria degli interventi di cui all'art. 15. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile con un importo massimo di lire 50.000.000;

b) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con altri contributi pubblici.

3. I contributi sono revocati e le somme eventualmente liquidate recuperate:

a) quando l'intervento non venga effettuato entro i termini indicati nell'atto di concessione;

b) quando vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;

c) quando l'attività agrituristiche non venga attivata entro i sei mesi dalla ultimazione dei lavori e non prosegua per i successivi tre anni.

4. Nel caso previsto alla lettera a) può essere disposta in via alternativa la riduzione proporzionale del contributo in relazione alle spese effettivamente sostenute e documentate purché le opere realizzate risultino regolarmente fruibili.

Art. 17.

Deleghe e disposizioni per l'esercizio delle deleghe

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Comunità Montane ed ai Consorzi dei Comuni per le deleghe in agricoltura di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6.

2. Sono riservate alla Regione la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori agrituristiche, la predisposizione del programma regionale agrituristiche, l'approvazione dei Piani integrati zonali predisposti dagli Enti delegati, nonché le attività di formazione professionale di cui all'art. 18.

3. La Giunta regionale ripartisce tra gli Enti delegati i fondi disponibili sulla base dei programmi annuali, tenuto conto delle priorità previste nel programma regionale agrituristiche.

4. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli Enti delegati.

5. Gli Enti destinatari della delega sono tenuti a:

a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni delegate;

b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

6. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentite le Amministrazioni interessate, si sostituisce all'Ente nell'emissione del singolo atto.

7. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la Giunta regionale promuove ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega.

8. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della Regione.

Art. 18.

Formazione professionale

1. La Regione promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione da parte del Consiglio regionale del regolamento di cui all'art. 7 secondo comma e all'insediamento della Commissione di cui all'art. 14, la Regione continua a rilasciare il certificato provvisorio di idoneità di cui all'art. 6 quinto comma della legge n. 730/85.

2. Fino alla approvazione del programma agrituristico e dei piani integrati zonali, le domande di contributo di cui all'art. 15 lettere a), b), c) e d), riferite ad opere da iniziare e acquisti da effettuare, sono presentate alla Regione, corredate da:

- a) relazione illustrativa dell'intervento;
- b) computo metrico-estimativo delle opere da realizzare;
- c) preventivo di spesa per gli arredi e attrezzature;

d) attestazione dell'avvenuta iscrizione del richiedente nell'elenco regionale degli operatori agrituristici o certificato provvisorio di idoneità di cui all'art. 6, ultimo comma della legge n. 730/85.

3. La Regione provvede a istruire le domande seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e concede i contributi nel limite del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di lire 25.000.000.

Art. 20.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 30 luglio 1979, n. 26 e successive modificazioni.

Art. 21.

Vincolo di destinazione

1. Gli immobili e gli allestimenti finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di concessione del contributo per la durata di dieci anni.

2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto formale, da registrare e trascrivere a proprie spese, nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati.

3. Qualora, per cause di forza maggiore, sia accertata l'impossibilità del mantenimento della suddetta destinazione, la Giunta regionale può concedere l'annullamento del vincolo.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 14 della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti Commissioni, Comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 15 si provvede mediante:

a) prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 99030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989;

b) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 del capitolo 8560 «Contributi per interventi e attività degli operatori agrituristici», con lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 17 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale ai capitoli 520 «Fondo per la delega di funzioni amministrative alle Comunità Montane e Consorzi di Comuni in materia di agricoltura, foreste, economia montana» (legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6) e 521 «Fondo per la delega di funzioni

amministrative alle Comunità montane e Consorzi di comuni in materia di agricoltura, foreste, economia montana finanziato con fondi di cui all'art. 3, primo comma della legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6)».

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 agosto 1989

p. Il Presidente: VALENZIANO

89R0905

REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 1989, n. 1.

Regolamento regionale recante norme sulla individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1988, n. 30: «Interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 2 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Si considerano beneficiari degli interventi di cui alla legge regionale 4 luglio 1988, n. 30 i sottoidicati soggetti:

a) persone che, per nascita o in seguito ad evento morboso o traumatico, comunque intervento, presentino una menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche o sensoriali, con conseguenti difficoltà di apprendimento, di relazione e di inserimento lavorativo.

Apposita certificazione deve attestare il carattere dell'handicap e la residua capacità di poter svolgere attività lavorativa.

I portatori di handicap di natura fisica o sensoriale devono risultare iscritti nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio al lavoro.

b) i soggetti di cui all'art. 12 della legge regionale 12 marzo 1984 n. 14 e i soggetti che abusano di bevande alcoliche, già o in regolare trattamento presso il servizio di salute mentale della competente Unità sanitaria locale;

c) gli ex degenti in istituti psichiatrici e i soggetti affetti da malattie mentali già o in regolare trattamento presso il servizio di salute mentale della competente Unità sanitaria locale;

d) i soggetti che siano stati sottoposti a una detenzione cautelare almeno fino a sei mesi o che siano stati sottoposti a misure alternative alla detenzione o abbiano scontato la pena per almeno sei mesi.

Art. 2.

1. L'appartenenza dei soggetti alle categorie di cui all'art. 2 legge regionale 4 luglio 1988, n. 30 viene attestata con apposita certificazione. Le certificazioni per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), f) dell'art. 2 della medesima legge devono essere rilasciate dai servizi della Unità sanitaria locale competente.

2. Per i soggetti di cui alla lettera *f*) è necessaria inoltre la certificazione di iscrizione nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio al lavoro rilasciata dal competente ufficio.

3. Per i soggetti di cui alle lettere *d*) ed *e*) le certificazioni devono essere rilasciate:

a) per quanto concerne la lettera *d*) dall'istituto presso il quale la persona è rimasta detenuta, oppure dall'autorità giudiziaria competente;

b) per i soggetti di cui alla lettera *e*) dall'autorità giudiziaria competente.

Art. 3.

1. Beneficeranno degli incentivi di cui alla legge regionale 4 luglio 1988, n. 30, con priorità, le aziende con meno di 36 dipendenti e non soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 sul collocamento obbligatorio.

Non verranno prese in considerazione le cooperative di solidarietà sociale per le quali sono previsti interventi specifici con altra legge regionale.

2. Ulteriori criteri di priorità di cui all'art. 5, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1988, n. 30 saranno disposti con provvedimento integrativo del presente regolamento sulla base dell'esperienza acquisita in fase di prima attuazione della legge.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione a norma dell'art. 55 dello statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Genova, addì 14 luglio 1989

MAGNANI

89R0993

REGOLAMENTO REGIONALE 14 luglio 1989, n. 2.

Modifica al regolamento regionale recante norme sulla individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1988, n. 30: «Interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12
l'8 del 2 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nell'art. 3, primo comma del regolamento regionale 14 luglio 1989, n. 1, recante norme sull'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1988, n. 30 «Interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale» sono soppresse le parole: «Non verranno prese in considerazione le cooperative di solidarietà sociale per le quali sono previsti interventi specifici con altra legge regionale».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione a norma dell'art. 55 dello statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Genova, addì 14 luglio 1989

MAGNANI

89R0994

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudiceca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASCHERONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.A.S.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARRANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CANPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO AR. I.A.
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 293/393
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLAUCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLAUCOVIO LUCAS
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLAUCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEI LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 51
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 3
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria L'UNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTERICCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 31

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 45/1
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFY & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Edinria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldare, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.Di. S.r.l., via Roma, 50;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie, concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 3 0 0 1 5 0 9 0 0 2 0 0 0 *

L. 2.000